

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Registro DATA: 02/07/2015	Revoca in autotutela della Delibera di C. C. n°66/2014 art. 21 nonies L. 241/1990 L. R. 10/91.
--	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **02** del mese di **luglio** dalle ore 14:00 nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente in seduta pubblica per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale prot. n°**37483 del 30/06/2015** ritualmente notificate a tutti i Consiglieri Comunali.

Consiglieri assegnati al Comune n° 30
 Consiglieri in carica n° 30

Il Presidente, alle ore 14,15, dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI FILIPPO MARIA	x		16	GIAMMARRESI GIUSEPPE	x	
2	AIELLO PIETRO	x		17	SCARDINA VALENTINA	x	
3	DI STEFANO DOMENICO	x		18	VELLA MADDALENA	x	
4	MAGGIORE MARIA LAURA	x		19	AIELLO ALBA ELENA	x	
4	AMOROSO PAOLO	x		20	CIRANO MASSIMO		x
6	RIZZO MICHELE	x		21	CHIELLO GIUSEPPINA	x	
7	TORNATORE EMANUELE		x	22	AIELLO ROMINA	x	
8	ALPI ANNIBALE		x	23	FINOCCHIARO CAMILLO	x	
9	GARGANO CARMELO	x		24	VENTIMIGLIA MARIANO		x
10	LO GALBO MAURIZIO		x	25	CASTELLI FILIPPO	x	
11	D'AGATI BIAGIO	x		26	D'ANNA FRANCESCO	x	
12	BARONE ANGELO	x		27	GIULIANA SERGIO	x	
13	GIAMMANCO ROSARIO		x	28	BELLANTE VINCENZO	x	
14	CLEMENTE CLAUDIA	x		29	BAIAMONTE GAETANO	x	
15	MAGGIORE MARCO	x		30	PALADINO FRANCESCO	x	

Consiglieri presenti n.24

Consiglieri assenti n. -6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Claudia Clemente .
 Assiste il Vice Segretario Generale, dott. Costantino Di Salvo.

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 20/11/2014 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti di questo comune per il periodo 2014/2017;
- Preso atto che con nota n°4032 del 27/01/2015 il Presidente del Collegio Dott. A. Mineo si è dimesso dalla carica ai sensi dell'art. 235 comma 3 lett. b) e pertanto lo stesso ha cessato dall'incarico in data 13/03/2015;
- Vista la determinazione n°50 del 03/03/2015 con la quale si è approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte degli interessati aventi i requisiti di legge, per la nomina del terzo componente il Collegio dei revisori, giusto direttiva n°748 dell'11/02/2015;
- Preso atto del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana presentata dal Rag. Paolo Guida al fine di ottenere la nomina a Revisore Contabile a seguito delle dimissioni del Rag. Antonio Mineo Presidente, in quanto lo stesso, nella votazione da parte del consiglio Comunale nella seduta del 20/11/2014 ha ottenuto n°3 preferenze collocandosi al quarto posto dopo i tre soggetti nominati quali componenti del Collegio;
- Esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
- Richiamata la nota n°21964 del 21/04/2015 con la quale il Segretario Generale esplicita gli adempimenti conseguenti alla presentazione del ricorso straordinario al Presidente Regione da parte del Rag. Guida Paolo, che qui si intende integralmente riportata.

Visto l'art. 21 octies della Legge 241/90 e s.m.i. recepita dalla L. R. 10/91;

Visto l'art. 21 nonies della citata Legge 241/90 e s.m.i. recepita dalla L. R. 10/91;

Per le motivazioni riportate nella nota n°21964 del 21/04/2015;

Visto il D. Lgs. 165/2001

Visto il D. Lgs. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., recepito dalla L. R. 10/1991, all'annullamento in autotutela della Deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 20/11/2014 nella parte relativa alla votazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 2014/2016.
- 2) Dare atto che a seguito dell'annullamento della citata Deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 20/11/2014 si procederà al rinnovo dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. n°267/2000.
- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 recepita con la L. r. 10/91, si procederà alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in via di autotutela della Deliberazione Consiliare n°66/2014 nella parte in cui si è proceduto alla elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai soggetti destinatari dei voti espressi nella citata seduta deliberante.

Il Dirigente Settore I
f.to Dott.ssa V. Guttuso

Pareri tecnici di competenza

Il Dirigente del Settore I esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n°30/2000
parere tecnico e contabile favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in
oggetto

Data _____

Il Dirigente del Settore I

f.to Vincenza Guttuso



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del Registro	OGGETTO: Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014-2017.
DATA: 20.11.2014	

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **VENTI** del mese di **NOVEMBRE** dalle ore 10.30 nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale prot. n°65547 **del 14/11/2014**, ritualmente notificate a tutti i Consiglieri Comunali.

Consiglieri assegnati al Comune n° 30
Consiglieri in carica n° 30

Il Presidente dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI FILIPPO MARIA	x		16	GIAMMARRESI GIUSEPPE	x	
2	AIELLO PIETRO	x		17	SCARDINA VALENTINA	x	
3	DI STEFANO DOMENICO	x		18	VELLA MADDALENA	x	
4	MAGGIORE MARIA LAURA	x		19	AIELLO ALBA ELENA	x	
4	AMOROSO PAOLO	x		20	CIRANO MASSIMO	x	
6	RIZZO MICHELE	x		21	CHIELLO GIUSEPPINA	x	
7	TORNATORE EMANUELE	x		22	AIELLO ROMINA	x	
8	ALPI ANNIBALE	x		23	FINOCCHIARO CAMILLO	x	
9	GARGANO CARMELO	x		24	VENTIMIGLIA MARIANO	x	
10	LO GALBO MAURIZIO	x		25	CASTELLI FILIPPO	x	
11	D'AGATI BIAGIO	x		26	D'ANNA FRANCESCO	x	
12	BARONE ANGELO	x		27	GIULIANA SERGIO	x	
13	GIAMMANCO ROSARIO	x		28	BELLANTE VINCENZO	x	
14	CLEMENTE CLAUDIA	x		29	BAIAMONTE GAETANO	x	
15	MAGGIORE MARCO	x		30	PALADINO FRANCESCO	x	

Consiglieri presenti n. 30

Consiglieri assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Claudia Clemente.

Assiste il vice Segretario Generale, dott. Di Salvo Costantino.



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° _____ del Registro DATA:	OGGETTO: Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014 – 2017.
------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio Comunale _____/Pres. del _____, ritualmente notificate a tutti i Consiglieri Comunali.

Consiglieri assegnati al Comune n°30

Consiglieri in carica

n°30

Il Presidente dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI FILIPPO MARIA			16	GIAMMARRESI GIUSEPPE		
2	AIELLO PIETRO			17	SCARDINA VALENTINA		
3	DI STEFANO DOMENICO			18	VELLA MADDALENA		
4	MAGGIORE MARIA LAURA			19	AIELLO ALBA ELENA		
5	AMOROSO PAOLO			20	CIRANO MASSIMO		
6	RIZZO MICHELE			21	CHIELLO GIUSEPPINA		
7	TORNATORE EMANUELE			22	AIELLO ROMINA		
8	ALPI ANNIBALE			23	FINOCCHIARO CAMILLO		
9	GARGANO CARMELO			24	VENTIMIGLIA MARIANO		
10	LO GALBO MAURIZIO			25	CASTELLI FILIPPO		
11	D'AGATI BIAGIO			26	D'ANNA FRANCESCO		
12	BARONE ANGELO			27	GIULIANA SERGIO		
13	GIAMMANCO ROSARIO			28	BELLANTE VINCENZO		
14	CLEMENTE CLAUDIA			29	BAIMONTE GAETANO		
15	MAGGIORE MARCO			30	PALADINO FRANCESCO		

Consiglieri presenti n° _____

Consiglieri assenti n° _____

- Assume la Presidenza il _____ Presidente _____
- Partecipa il _____ Segretario Generale _____

Il Dirigente dei Servizi Finanziari presenta la seguente proposta di deliberazione:

- **Considerato** che l'incarico triennale del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla deliberazione consiliare n. 42 del 06/10/2011 per il triennio ottobre 2011 - ottobre 2014, andava a scadere il 06 ottobre 2014;
- **Rilevata** la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti per il successivo triennio;
- **Visto** l'avviso pubblico del 12 settembre 2014 pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 12/09/2014 al 29/09/2014 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 con il quale si invitavano i soggetti interessati a produrre istanza entro le ore 13,00 del 29 settembre 2014, pena l'esclusione;
- **Rilevato che** sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 65 richieste di inclusione nell'elenco dei candidati alla nomina di revisore legale dei conti i cui nominativi sono riepilogati nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Dato atto** che la nomina dei Revisori dei Conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che, ove lo riterrà opportuno, potrà individuare il professionista al di fuori delle domande pervenute, le quali hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre allo stesso Consiglio Comunale una lista di possibili candidati;
- **Considerato** che la materia relativa al Collegio dei revisori dei Conti risulta disciplinata dall'art. 57 della L. 142/90 come recepita ed integrata in Sicilia dall'1 L.R. n.48/1991, che regola le modalità di elezione dell'organo, i requisiti di appartenenza dei suoi componenti, la durata, la revoca e le funzioni, nonché dagli artt. 235-241 del D.Lgs. 267/00, giusto rinvio alle disposizioni statali afferenti l'operato dal comma 10 del citato art. 57 relativamente al trattamento economico, al numero degli incarichi ed ai divieti;
- **Considerato**, altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 15/93 il presidente ed i componenti del Collegio dei revisori, la cui nomina sia di competenza degli Enti Locali, devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
- **Visto** l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale, innovando la precedente disciplina ha stabilito che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- **Vista** la circolare del Ministero dell'Interno FL n. 7/2012 che al punto 4 prevede che le disposizioni legislative del Regolamento non si applicano alle Regioni a Statuto speciale sino a quando le stesse non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa in materia;
- **che** con propria deliberazione n. 40 del 10/06/2012 la Corte dei conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, ha ritenuto che l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.148/2011, non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana;
- **Che** alla data della presente determina non è intervenuta alcuna norma regionale di recepimento della normativa nazionale e che, quindi, permane tutt'ora in vigore la previgente disciplina;
- **Considerato** che, per effetto del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, è stato soppresso l'ordine dei ragionieri e periti commerciali e disposta la contestuale istituzione dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che, quindi, a decorrere dal 01/01/2008 i componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti in base all'art. 234 comma 2 del D.Lgs. 267/2000:
 - uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - due tra gli iscritti all'albo unico dei dottori commercialisti e esperti contabili;
- **Visto** l'art. 1 comma 1, lettera i, della L.R. 11/12/1991 n. 48 di recepimento dell'art. 57 della legge 142/90, che detta le norme alle quali i consiglieri comunali sono tenuti ad attenersi per l'Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed, in particolare, stabilisce che il collegio dei revisori è composto da tre componenti, eletti dai Consigli degli Enti con voto limitato ad un componente e scelti:
 - uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
 - uno tra gli iscritti nell'albo unico dei dottori commercialisti;
 - uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri
- 1. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
- **Vista** la Circolare dell'assessorato EE.LL. 19/02/2003 prot. 1432 ;
- **Considerato** che la recente giurisprudenza (cfr. *ex multis* TAR Catania, 08 luglio 2008, n. 1283, TAR Sicilia Palermo, 21/07/2011, n. 1360) ha precisato che anche in Sicilia la normativa relativa all'elezione del collegio dei revisori di conti, nel testo risultante dall'art. 57 della Legge n. 142/1990, come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 48/1991, impone ai Consigli Comunali il sistema della votazione unica, con voto limitato ad un solo componente al fine di garantire il rispetto del principio di tutela della minoranza consiliare;

- **Visto** il parere prot. n. 178/11 dell'Ente Regione Ufficio legislativo e legale avente per oggetto " Enti Locali. Collegio dei revisori. Albo unico di commercialisti e revisori contabili" con il quale si evidenzia sia *"l'adozione di un'unica votazione effettuata dal collegio elettorale nella sua interezza"* sia che *" i componenti di cui alle lettere b e c del più volte citato art. 57 debbano essere iscritti, oltre che nel Registro dei revisori contabili (comma 1, art. 9, l.r. 15/93), nella "sezione A Commercialisti" del richiamato Albo."*
- **Visto** il comma 10 dell'art. 57 della legge 142/90, integrato dalla L.R. n. 48/1991, che dispone letteralmente *" Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti"*
- **Visto** l'art. 241, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;
- **Visto** il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 maggio 2005, pubblicato sulla G. U. del 04 giugno 2005 n°128, che ha stabilito i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali sostituendo il precedente D.M. 31 ottobre 2001;
- **Preso atto** che i limiti previsti nel decreto interministeriale sopra citato sono da intendersi come massimi e che pertanto è facoltà del Consiglio comunale stabilire l'ammontare del compenso annuo base entro i predetti limiti;
- **Visto** l'art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che il compenso da attribuire ai componenti del costituendo collegio dei revisori dei conti non può essere superiore a quello risultante al 30/04/2010, decurtato del 10%;
- **Preso atto** che le parole "sino al 31.12.2013" riportate all'art. 6, comma 3, del decreto 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono state sostituite con il D.L. 150/2013 con le parole "sino al 31 dicembre 2014";
- Accertata la propria competenza in virtù di quanto è disposto dagli artt. 234 e 241, ultimo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto n°267 del 2000;
- Visto l'art. 14, lett. 0) dello Statuto della Regione Siciliana;

➤ Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

1. Ai sensi della vigente normativa di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014 - 2017.
2. Stabilire il compenso spettante ai componenti il Collegio dei Revisori determinato nella misura base annua di **€ 10.020,00**, con la maggiorazione del 50% riconosciuta al Presidente ai sensi di quanto previsto dall'art. 241, comma 4 D.Lgs. 267/00, oltre il 4% per cassa previdenza e IVA al 22%, ai sensi del Decreto del Ministro degli Interni del 20 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. R. I. del 04 giugno 2005 n°128, per un totale lordo massimo di:
 - a. Presidente € 19.451,47;
 - b. 1° Revisore € 13.730,45;
 - c. 2° Revisore € 13.730,45
3. Dare atto, altresì, che i compensi massimi attribuibili al nuovo collegio non potranno superare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - convertito con modificazioni della L. 122/2010, quelli risultanti al 30/04/2010, ridotto del 10 %;
4. di dare atto che le parole "sino al 31.12.2013" riportate all'art. 6, comma 3, del decreto 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono state sostituite con il D.L. 150/2013 con le parole "sino al 31 dicembre 2014";
5. Dare atto che il calcolo della spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio approvato (anno 2012), risulta superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla **tabella B**, allegata al D.M.20 maggio 2005, e che pertanto compete la maggiorazione prevista dal succitato D. M. Interni fino ad un massimo del 10% sul compenso base annuo;
6. Dare atto che il calcolo della spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio approvato (anno 2012), risulta superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla **tabella C**, allegata al D.M. 20 maggio 2005, e che pertanto compete la maggiorazione prevista dal succitato D. M. Interni fino ad un massimo del 10% sul compenso base annuo;
7. Di riconoscere ai componenti del nuovo collegio dei revisori i seguenti compensi così stabiliti:

	Compenso base annuo (al 30/04/10)	Riduzione 10% (D.L. 78/2010) convertito in L.122/2010 (<i>in meno</i>)	Compenso base annuo da corrispondere	Maggiorazione 10% (D.M. 20.05.2005 Tabella B)	Maggiorazione 10% (D.M. 20.05.2005 Tabella C)	Maggiorazione 50% Presidente ex art. 241, comma 4, D.Lgs. 267/00	Cassa Pensione 4%	IVA 22%	Totale Annuo
1° Revisore	Euro 10.020,00	Euro 1.002,00	Euro 9.018,00	Euro 901,80	Euro € 901,80		Euro 432,86	Euro 2.475,98	Euro 13.730,45
2° Revisore	Euro 10.020,00	Euro 1.002,00	Euro 9.018,00	Euro 901,80	Euro € 901,80		Euro 432,86	Euro 2.475,98	Euro 13.730,45
Presidente	Euro 10.020,00	Euro 1.002,00	Euro 9.018,00	Euro 901,80	Euro 901,80	Euro 4.509,00	Euro 613,22	Euro 3.507,64	Euro 19.451,47

8. di demandare ogni atto esecutivo relativo all'impegno e liquidazione della relativa spesa al Responsabile del Servizio Finanziario

Il Funzionario Amministrativo
f.to Giovanni Vaghetto

IL Dirigente del settore II
f.to V. Guttuso

In merito alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

In merito alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Vincenza Guttuso

La presente deliberazione sarà letta ed approvata dal Consiglio Comunale nella sua prossima seduta ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

_____ Il Consigliere Anziano _____ Il Presidente _____ Il Segretario Generale

.....
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ per quindici giorni consecutivi.

Bagheria, li

Il Segretario Generale

CITTÀ DI BAGHERIA CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva come segue:

1. Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R. 03.12.1991 n°44, modificata con L.R. 05.07.1997, n°23.
2. Perché deliberata immediatamente esecutiva.

Bagheria, li. _____

Il Segretario Generale



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Adunanza Pubblica

Partecipa il vice-Segretario generale del Comune, dott. Costantino Di Salvo;

-Per l'amministrazione, sono presenti: il Sindaco Patrizio Cinque e gli assessori: Fabio Atanasio, Luca Tripoli, Maggiore Maria Laura, Tomasello Alessandro.

Designati in qualità di scrutatori, nel corso dell'odierna seduta, i consiglieri:

1. Barone Angelo
2. Maggiore Marco
3. Aiello Alba Elena

-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta ai sensi dell'art. 49 dell'O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63;

Il Presidente pone in trattazione la proposta deliberativa, nel testo sopra riportata, a firma del dirigente dei servizi finanziari dott.ssa Guttuso Vincenza avente ad oggetto: "Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014-2017". Indi ne dà lettura.

Consigliere Scardina Valentina: in qualità di Presidente della II Commissione consiliare propone un emendamento con il quale si intende ridurre del 30% il compenso dei revisori e che acquisisce in aula il parere tecnico-contabile da parte della dott.ssa Guttuso.

Il Presidente legge e pone in votazione, con l'assistenza degli scrutatori sopramenzionati, l'emendamento appena proposto **(all.1)** che riporta in calce parere tecnico- contabile favorevole.

Indi accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n.30
Votano a favore	n.30 consiglieri

dichiara e proclama che il Consiglio comunale **ha approvato all'unanimità** il superiore emendamento.

A questo punto si pone in votazione la superiore proposta deliberativa così come emendata, ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n.30
Votano a favore	n.30 consiglieri

Il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale **ha approvato all'unanimità** la superiore proposta deliberativa così come emendata.

A questo punto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori Barone, Maggiore Marco ed Aiello Alba Elena, passa alle operazioni di voto:

Presenti e votanti n°30 consiglieri
Ottengono voti:

- **Mineo Antonio** **12 voti**
- **Pagano Giuseppe** **08 voti**
- **D'Asta Maria** **06 voti**
- **Guida Paolo** **03 voti**
- **Cilea Eustachio** **01 voto**
-

Pertanto vengono eletti **come 1° e 2° revisore**: Pagano Giuseppe e D'Asta Maria. **Presidente** Mineo Antonio.

*Si allontana il consigliere Di Stefano D.co (presenti **VENTINOVE**).*

Indi il Presidente invita il Consiglio ad approvare l'Immediata esecutività dell'atto de quo.

Eseguita la votazione il Presidente, accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n.29
Votano a favore	n.29 consiglieri

Il Presidente proclama l'esito e dichiara che

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti palesi

dichiara il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Alle ore 22,15 si chiudono i lavori e vengono aggiornati all'indomani, 21/11/2014, alle ore 09.00.

Consegnato in
data 20/11/2014
D.M.



Comune di Bagheria (PA)

EMENDAMENTO DELIBERA DEL 27/10/2014 PROT.651 "ELEZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014 - 2017".

La Seconda Commissione Consiliare, dopo avere esaminato la proposta deliberativa relativa all'elezione del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2014-2017 che prevede, tra le altre cose, anche l'individuazione dei compensi massimi dei relativi componenti

PROPONE

al Consiglio Comunale di applicare sugli stessi una riduzione del 30%, decisione presa all'unanimità dei presenti.

Il Presidente della Seconda Commissione Consiliare

Valentina Scardina
Valentina Scardina

Per il Tecnico e
contabile: Poverelli
20/11/2014
V. Poverelli

Il Consigliere Anziano
F.TO Tripoli Filippo Maria

Il Presidente
F.TO Clemente Claudia

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Costantino Di Salvo

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata in data _____, ai sensi dell'art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Bagheria lì, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - sez. Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi:

dal _____ al _____

Il Segretario Generale

l'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria lì, _____

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Generale



O.D.C.E.C.

Dott. Antonio Mineo

Consulenza Fiscale, del Lavoro
Revisore Contabile

COSTA DI BAGHERIA		
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE		
GIORNO 29	MESE 01	ANNO 2015
PROTELL. 77		

Bagheria 27/01/2015

COMUNE DI BAGHERIA		
PROV. PALERMO		
27 GEN. 2015		
NUM.	CAT.	SETT.
4032		

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Organo Straordinario di Liquidazione

Sig. Sindaco

Segretario Generale

Loro Sedi

Oggetto Dimissioni.

Il sottoscritto Antonio Mineo, componente e Presidente del Collegio dei Revisori di codesto Ente, rassegna con la presente le proprie dimissioni.

In fede

*Visto
Parsa Quarta*

Via Lombino, 26 - 98011 Bagheria (Pa) - Tel/Fax 091/903938 - 368 666477 - E-mail: amineo@neomedial.it - C.F. MNTMTN 54118 X 51411



CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

C.so Umberto, 165 – tel. 091/ 943262

DETERMINA N. 50

DEL 3 MAR 2015

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la nomina di 1 componente del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione del Presidente dimissionario

IL DIRIGENTE SETTORE I

PREMESSO che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti di questo comune per il periodo 2014-2017;

Preso atto che con nota n 4032 del 27/01/2015 il Presidente del Collegio dott. Mineo Antonio si è dimesso dalla carica ai sensi dell'art. 235 comma 3 lettera b e pertanto lo stesso andrà a cessare dall'incarico in data 13/03/2015

Vista la nota prot. n. 7428 del 11/02/2015 con la quale 1 Segretario Generale dà direttive i merito alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori;

Preso atto, in relazione alle direttive ricevute, che le procedure per il conferimento dell'incarico prevedono una nuova votazione senza la possibilità di utilizzare il primo dei non eletti alla prima votazione;

Ritenuto opportuno al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per le presentazioni delle domande da parte di liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie sono interessati alla nomina suddetta;

Visto il Decreto Interministeriale del 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"

Preso atto che ai sensi dell'art. 235 comma 1 del TUEL, ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decadere della nomina dell'intero collegio;

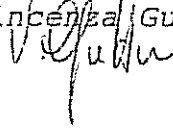
DETERMINA

Di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande, da parte degli interessati aventi i requisiti necessari, per la nomina a componenti il Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione del componente dimissionario che cesserà dall'incarico dalla data del 13/03/2015;

Di disporre che l'avviso venga pubblicato sul sito internet e all'Albo Pretorio on line, nonché trasmesso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, fino alla data di scadenza.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dr.ssa Vincenza Guttuso





CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

SETTORE FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO NOMINA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. del all'oggetto "Approvazione avviso pubblico per la nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 2014 - 2017

RENDE NOTO

che il Comune di Bagheria, con la Delibera n. 66 del 20/11/2014, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/00, ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il triennio 2014/2017.

che nota n. 4032 del 27/01/2015 il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti si è dimesso dalla carica ai sensi dell'art. 235 comma 3 lettera B e pertanto lo stesso andrà a cessare dall'incarico in data 13/03/2015.

Vista la nota prot. n. 7428 del 11/02/2015 con la quale il Segretario Generale dà direttive in merito alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori;

Preso atto, in relazione alle direttive ricevute, che le procedure per il conferimento dell'incarico prevedono una nuova votazione senza la possibilità di utilizzare il primo dei nuovi eletti alla prima votazione;

Ritenuto opportuno al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per le presentazioni delle domande da parte di liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessaria sono interessati alla nomina suddetta;

Visto il Decreto Interministeriale del 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"

Preso atto che ai sensi dell'art. 235 comma 1 del TUEL, ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decadere dalla nomina dell'intero collegio;

Preso atto che, le cause della cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità del Revisore, del compenso sono stabiliti dagli artt. 234 e 241 del D.Lgs. 267/00 come integrato dal D.Lgs. 39/2013;

Gli aspiranti candidati interessati potranno presentare domanda corredata da:

1. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e/o del registro dei revisori contabili sopra menzionato e da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum vitae dettagliato;
3. fotocopia documento di identità in corso di validità;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

- che per il richiedente non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/00;
- elenco degli Enti Locali presso i quali eventualmente ha già svolto la funzione dei Revisori dei Conti.

5. Dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 30/6/2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore  del  al Comune di Bagheria presso l'Ufficio Protocollo Generale a mezzo:

1. servizio postale con raccomandata A.R.;
2. tramite corriere;
3. mediante consegna a mano;
4. via PEC all'indirizzo: ufficioragioneria@postecert.it.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Vincenza Guttuso



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**

**Servizio 1°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo**

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

COSUMME FISCALI
27 MAG 2015
UFF. Prot. Contr. POSTA IN ARRIVO

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Trasmessa solo via e-mail o fax

CITTA' DI BAGHERIA		
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE		
GIORNO	MESE	ANNO
28	05	2015
PROT. N. 534		

*ATTI
Segreteria
Finanze
Pun C*

Prot. n. 7726 del 19/05/2015

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428 Mail: g.cocco@regione.sicilia.it

OGGETTO: Comune di Bagheria – Ricorso straordinario al Sig. Presidente della Regione Siciliana n. 100-15-8, proposto dal Rag. Paolo Guida avverso la Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.11.2014 – Elezione del Collegio dei Revisori.

**All'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione
Via Caltanissetta n. 2/e
PALERMO**

**e p. c.: Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale
Palazzo D'Orleans
PALERMO**

**→ All'Amministrazione comunale di
BAGHERIA**

**All'Avv. Pipia Maria Stefania
Via Nunzio Morello, n. 40
90144 – PALERMO**

Con riferimento al ricorso straordinario n. 100-15-8 di cui in oggetto, pervenuto a questo Servizio in allegato alla nota prot. n. 2204 del 27.04.2015 e trasmesso, per gli adempimenti di competenza, a codesto Ufficio Legislativo e Legale con la nota prot. n. 6859 del 06.05.2015, in riscontro alla nota prot. n. 11314 del 12.05.2015, si osserva quanto segue.

Il ricorrente, rag. Paolo Guida con il ricorso straordinario di che trattasi, proposto avverso il Consiglio comunale di Bagheria, il comune di Bagheria, il Dirigente pro-tempore del Settore I del comune di Bagheria, il Segretario Generale del comune di Bagheria, nonché contro questo Assessorato, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della Deliberazione n. 66 del 20.11.2014, con la quale il Consiglio comunale di Bagheria ha eletto il Collegio dei Revisori dei Conti e della successiva Determina n. 50 del 03.03.2015, recante avviso pubblico per la nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in sostituzione del Presidente dimissionario.

Oggetto di impugnativa sono, quindi, atti amministrativi adottati dal comune di Bagheria, dei quali si sconosce il contenuto, in quanto non pervenuti a questo Dipartimento, e in merito ai quali non si rileva alcuna competenza in termini di vigilanza e controllo, stante che tale attività non è più normativamente esercitata da questa Amministrazione regionale.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, alcuna memoria si ritiene di dovere produrre, rimanendo, comunque, a disposizione per eventuali adempimenti di competenza, ove richiesti.

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dott. Giovanni Cocco)**

Giovanni Cocco

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Margherita Rizza)**

Margherita Rizza



*1570
28/05/2015
- 12/05/2015*



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

PERVENUTO IL 29 APR. 2015

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Settore Staff

Ufficio: Segretario Generale

indirizzo: Corso Umberto I 165

tel.: 091943232 fax: 091932566

e-mail: sindaco@comune.bagheria.pa.it

prot. 21964 del 21.4.2015

Al DIRIGENTE DEL SETT.I

Dott.ssa Guttuso Vincenza

E p.c.

Al Signor Sindaco

All'Assessore al Bilancio e Finanze

LORO SEDI

Oggetto: Ricorso Straordinario al Pres.Regione del Rag. Guida Paolo adempimenti conseguenti.

Con la presente si fa seguito agli intercorsi contatti verbali ove si è approfondita la tematica "de qua".

La presente fattispecie è costituita dalla avvenuta votazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 20.11.2014 delle seguenti preferenze:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Dott. Mineo Antonino | Voti n.12 |
| 2) Dott. Pagano Giuseppe | Voti n.8 |
| 3) Dott.ssa D'Asta Maria | Voti n.6 |
| 4) Rag. Guida Paolo | Voti n.3 |
| 5) Dott. Cilea Eustachio | Voti n.1 |

Il Consiglio ha eletto il collegio dei revisori nelle persone dei primi tre nominativi sopra indicati.

Con nota prot. n. 4032 del 27.1.2015 il Dott. Mineo presentava le proprie dimissioni.

Con nota prot. n. 25796 del 4 febbraio 2015 viene presentato dal Rag. Paolo Guida istanza di essere nominato revisore dei conti, invitando il Segretario Generale a provvedere in autotutela alla nomina.

Con nota prot. n. 20836 del 16 aprile 2015 viene presentato dal Rag. Paolo Guida ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; nello stesso si rappresenta che "il Rag. Antonino Mineo versava in condizione di ineleggibilità, avendo egli già svolto per due volte il mandato di componente del collegio dei revisori.

La candidatura del Dott. Mineo Antonino lasciava ragionevolmente presumere che lo stesso candidato fosse in possesso dei requisiti per essere eletto.

Sotto questo aspetto l'operato del Consiglio Comunale non reca profili di illegittimità rispetto alla disciplina di riferimento (art. 234 TUEL).

Appare indubitabile l'affidamento che gli stessi Consiglieri Comunali hanno fatto sulle indicazioni contenute nell'elenco fornito.

L'affidamento dei Consiglieri Comunali che hanno rivolto il proprio voto di preferenza in favore del Dott. Mineo risulta senz'altro frutto di buona fede, stante l'impossibilità di verificare, se non addirittura l'impossibilità, in sede deliberante l'effettivo possesso dei requisiti.

Le circostanze di fatto sopra considerate si ritiene siano idonee a indurre i Consiglieri Comunali votanti in errore circa il possesso dei requisiti da parte del Dott. Mineo; la volontà espressa dal Consiglio risulta chiaramente diretta, con la maggioranza relativa dei voti espressi, in favore del

Dott. Mineo seppure sull'erroneo presupposto che questi fosse effettivamente legittimato a rivestire la carica cui era stato espressamente designato.

La soluzione di scorrere la graduatoria, ad avviso del Segretario Generale, non appare legittima e non risponderebbe all'effettiva volontà espressa dalla maggioranza dei consiglieri comunali; e ciò per le seguenti motivazioni.

Tale errore-presupposto, poiché determinante nella formazione e manifestazione di volontà, ha inevitabilmente inficiato *ab origine* l'intero processo volitivo dell'assemblea consiliare che, ove consapevole della causa di ineleggibilità successivamente riscontrata, avrebbe, secondo una ragionevole previsione, espresso le proprie indicazioni di voto in maniera differente.

Nel caso inspecie è accaduto che dodici consiglieri comunali, nel votare in favore del Dott. Mineo, sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse effettivamente eleggibile, di fatto hanno subito una menomazione del *munus* avendo sostanzialmente potuto esprimere, differentemente dagli altri consiglieri presenti, un solo voto valido.

La rinnovazione del voto peraltro, oltre che rispondere al preciso dettato normativo contenuto nell'art.234 e consentire la effettiva manifestazione della valida preferenza da parte di tutti i consiglieri votanti, appare maggiormente adesiva alla ratio di potere fare esprimere dodici consiglieri comunali che altrimenti vedrebbero vanificato il loro diritto di scelta.

A conforto della ravvisata necessità di procedere alla rinnovazione dell'intera operazione di voto sovvienne anche l'orientamento giurisprudenziale espresso in fattispecie consimili in cui, a seguito di sopravvenuta conoscenza di una causa di ineleggibilità nei confronti di un componente del collegio dei revisori che aveva fatto pervenire la propria dichiarazione di disponibilità, il TAR (cfr TAR Puglia, Sez. I Lecce, ord n.465/03) ha ravvisato la necessità di procedere alla nuova elezione dei membri del collegio, ritenendo il parziale recupero delle intenzioni di voto non legittimo in ragione della influenza di fatto che le attestazioni non corrette e non preventivamente verificate avevano avuto sulle scelte dell'organo comunale.

Parimenti, la rinnovazione integrale del voto e, quindi, della elezione dell'intero collegio dei revisori, appare rispondente al criterio di votazione unica con voto limitato stabilito dalla legge, che non consente una scelta di secondo grado, come per le ipotesi di procedura concorsuale in cui la ineleggibilità o la rinuncia determina una sorta di scorrimento di graduatoria (in tal senso TAR Puglia Se.II Bari n.1438/20069).

Conclusivamente, ritengo che, alla luce delle modalità con cui si è pervenuti alla elezione dei componenti del collegio dei revisori e del precetto normativo disciplinante le modalità di elezione dei membri dell'organo di controllo economico finanziario, al fine di conseguire la corretta e legittima composizione del collegio in parola (anche quale legittima espressione del voto) dovrà procedersi alla presa d'atto delle circostanze di fatto sopra descritte, con conseguente annullamento in autotutela della votazione svoltasi, stante l'esistenza di un palese vizio genetico della volontà espressa dall'intera assemblea consiliare.

L'annullamento della votazione e la rinnovazione integrale della stessa appare, inoltre, maggiormente adesivo all'interesse pubblico sotteso allo stesso sistema di voto limitato di cui al prefato art.234, il quale costituisce uno strumento di tutela a favore della minoranza e della sua rappresentatività in seno agli organi comunali a composizione elettiva.

Disposto, pertanto, l'annullamento della precedente deliberazione nella parte relativa alla votazione dei componenti del collegio dei revisori, si dovrà dare luogo alla rinnovazione dell'elezione stessa.

Preventivamente alla convocazione del Consiglio Comunale, si dovrà comunicare ai soggetti destinatari dei voti espressi nella citata seduta deliberante, ai sensi dell'art.7 e seguenti della legge 241/1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in via di autotutela della deliberazione consiliare- nella parte in cui si è proceduto alla elezione dei componenti del collegio dei revisori- ed alla rinnovazione della elezione dell'organo di controllo predetto.

Il Segretario Generale
dr Eugenio Alessi

Eugenio Alessi



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

-Seduta Straordinaria ed urgente del Consiglio comunale;

-Adunanza Pubblica;

-Partecipa il vice Segretario generale del Comune, dott. Costantino Di Salvo;

-Si dà atto del numero dei presenti per cui si dichiara valida la seduta ai sensi dell'art. 49 dell'O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63;

Designati in qualità di scrutatori i consiglieri:

- Aiello Pietro
- D'Anna Francesco
- Baiamonte Gaetano

Giusto verbale n.39 del 02/07/2015.

Per l'amministrazione, sono presenti: gli assessori Maggiore Maria Laura, Puleo Maria.

Il Presidente legge la proposta deliberativa nel testo sopra riportato avente ad oggetto: *"Revoca in autotutela della Delibera di C. C. n°66/2014 art. 21 nonies L. 241/1990 L. R. 10/91"*.

Si apre la discussione generale.

Consigliere Tripoli Filippo: o.d.l. riferisce che a norma dell'art.48 del regolamento del Consiglio comunale il comma 4 disciplina l'organizzazione dei lavori in merito alla discussione generale, indi legge il sopra citato comma. Pertanto desidera che si rispetti il regolamento con una relazione da parte del proponente, poi dare la parola al Presidente della commissione competente, Scardina Valentina, che deve esprimere il parere della stessa, infine si aprirà la discussione generale,

A questo punto il Presidente dispone una breve sospensione, sono le ore 17.20.

Alle ore 18.10 si riprendono i lavori.

Nel frattempo è entrato in aula il Segretario generale dott.Alessi Eugenio.

Il Presidente dà la parola al dirigente F.F. dott.Di Salvo Costantino.

Dott.Di Salvo Costantino: in merito all'atto in trattazione evidenzia che lo stesso è stato predisposto dalla dott.ssa Guttuso, che al momento sostituisce ad interim, in seguito ad un excursus normativo e giurisprudenziale trasmesso dal dott.Alessi pertanto ritiene opportuno dare la parola al segretario.

Entra il consigliere lo Galbo Maurizio (presenti VENTICINQUE).

Segretario Generale, dott.Alessi Eugenio: riferisce che per quanto riguarda la proposta di delibera di questo tenore, essa è incardinata su un parere espresso di cui dà lettura (nota prot.21964 del 21/04/2015).

Presidente Il Commissione consiliare, Scardina Valentina: legge il parere non favorevole della commissione da lei presieduta.

Consigliere Lo Galbo Maurizio: O.d.l. – chiede di poter dividere i 20 minuti che spettano per l'intervento del suo capogruppo, data l'importanza dell'argomento.

Il Presidente risponde che si atterrà al regolamento.

Si apre la discussione generale.

Consigliere Di Stefano D.co: evidenzia che l'attore principale di questo atto deliberativo è il segretario generale dott.Alessi ma il proponente è la dott.ssa Guttuso che risulta sospesa dall'Ente.

Riparte dalla delibera n.66 del 20/11/2014 in cui il Consiglio comunale è stato chiamato a votare il Collegio dei Revisori. Precisa che nell'atto deliberativo in trattazione l'oggetto è la votazione, di fatti la revoca non è chiesta per tutto l'atto deliberativo ma riguarda solamente l'annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio comunale nella parte relativa alla votazione dei componenti del Collegio dei Revisori. Chiede pertanto al dott.Alessi quale violazione e quale irregolarità è stata commessa all'atto della votazione da questo Consiglio comunale. Poi chiede, visto che l'organo preposto ad annullare un atto deliberativo è lo stesso organo che lo ha emanato, come mai questa richiesta non arriva da nessuno dei consiglieri. Ritiene incomprensibile che questa revoca in autotutela provenga dal Segretario e chiede chiarimenti allo stesso per questa revoca parziale. Così come non può prendere atto delle dimissioni del dott.Mineo perché non poteva essere nominato ed è lì che, a suo avviso, scatta l'inadempienza da parte del Segretario perché quest'ultimo, al momento della predisposizione degli atti per l'accettazione della carica, per l'insediamento e per la nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori, aveva l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti dei soggetti votati. Tra l'altro, agli stessi consiglieri che hanno votato, bastava che leggessero il curriculum del dott.Mineo in cui aveva dichiarato che aveva svolto per ben 2 volte l'incarico. Quindi il Collegio è stato nominato e tutto è andato avanti per ben 2 mesi dopodiché sono arrivate le dimissioni del dott.Mineo. Legge l'art.235 del d.l.vo 267 in cui si evince che i componenti del collegio dei revisori non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Tra l'altro, aggiunge che il 2 dicembre è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato del 3/12/2014 che in maniera chiara ed inequivocabile vieta quanto detto sopra. Sostiene che la cosa grave è che il tutto è stato camuffato da dimissioni. Si meraviglia che il Segretario richiama una sentenza del TAR Puglia del 2003 in cui anche il sistema di voto per la nomina dei revisori era diverso. Evidenzia che già c'è un primo ricorso e che se si revoca in autotutela ne arriveranno altri due e così continuando. Si complimenta con il Segretario per questa idea geniale. Sostiene che la cosa più logica e più opportuna era quella di nominare il primo dei non eletti. Dichiaro che darà un voto contrario a questo atto deliberativo di revoca perché ritiene che arrecherà solo danno a questo Ente.

Consigliere Aiello Pietro: apprezza l'intervento puntuale e preciso del consigliere Di Stefano. Fa un excursus di quanto successo da quando è stato votato l'atto deliberativo di nomina del Collegio dei revisori. Evidenzia che si era chiesta la presenza del Segretario in aula, prima della discussione, per poter approfondire dubbi, quesiti e sentenze che lo stesso aveva allegato all'atto ma il M.5S. non ha voluto. Evidenzia che assieme al consigliere Gargano aveva proposto la sospensiva proprio per permettere al professionista qual è il Segretario di spiegare e giustificare le ragioni, alla luce che la sua proposta di delibera è stata mortificata nella commissione competente laddove addirittura il Presidente e l'assessore/consigliere al bilancio Laura Maggiore hanno votato contro. A questo punto vorrebbe capire dal Segretario se questa proposta è "*farina del suo sacco*", è una proposta unilaterale o se vi era stato un indirizzo politico dell'Amministrazione. Ritornando sugli atti, evidenzia che ha potuto prendere atto formalmente dalla nota del Segretario comunale, in merito all'ineleggibilità del candidato dott.Mineo, fin dal momento della proposizione della domanda e quindi che non si è dimesso per ragioni di opportunità ai sensi di legge ma andava dichiarato decaduto perché ineleggibile, tant'è che il Segretario sviluppa poi un suo ragionamento nella nota in cui dice, in sintesi, che non potendo essere eletto bisogna ripetere la votazione di tutto il Collegio. Chiede copie delle due pronunce (TAR Lecce 2003 e TAR Bari 2006) citate dal Segretario nella nota per poterne approfondire il contenuto anche se ritiene che siano state superate da giurisprudenza successiva con pronuncia del Consiglio di Stato che è il massimo organo giurisdizionale, legge pertanto una sentenza del TAR Campania n.433/2008 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.1437 del 2009 da cui si evince che doveva subentrare un candidato mediante scorrimento della graduatoria. Sostiene che di fronte a queste pronunce il Comune possa soccombere nel contenzioso. Tra l'altro non riesce a comprendere sia la ragione di questa scelta sia la scelta del M.5S. di andare a singola elezione perché è evidente che la soluzione di scorrere la graduatoria sia quella più coerente alla norma ed alla giurisprudenza e quella che eliminerebbe le varie controversie sorte. Pertanto chiede nuovamente se il Segretario ha avuto atti di indirizzo dall'Amministrazione che hanno indotto gli uffici ad andare prima verso una direzione e poi cambiare a 180° e proporre una seconda. Vuole precisare che sul piano politico non riesce a comprendere come sia possibile che il dirigente di un ente faccia una

proposta con il parere del Segretario comunale che dovrebbe essere supportata dalla parte politica invece viene mortificata dalla maggioranza. Non comprende quale sia il messaggio che si vuole lanciare ma il risultato è, ancora una volta, una grandissima confusione e d stallo anzi, esprime solidarietà al Segretario comunale perché da questa vicenda viene fuori un problema di comunicazione tra la parte amministrativa e politica. Dichiaro che si riserverà di esprimere un voto. Chiede notizie se il ricorso del dott. Guida è stato rigettato come è stato affermato nell'intervento del consigliere Castelli (il Segretario risponde che non ha conoscenza di ciò). Conclude chiedendo di acquisire la documentazione richiesta.

Escono i consiglieri Rizzo e Barone (presenti **VENTITRE'**)

Consigliere Gargano Carmelo: premette che vuole fare un richiamo al regolamento e fa riferimento all'art.49 comma 6 che legge, con cui vuole far notare che per argomenti di una certa rilevanza i minuti a disposizione per intervento sono 30 e non 20 come dice il Presidente, pertanto vuole ribadire il *modus operandi* sbagliato dello stesso. Entrando nel merito della discussione afferma che non vede niente di illegittimo nella delibera che viene chiesta di annullare nella parte della votazione. Evidenza che è palese che è stato fatto un errore e sottolinea che il dott. Mineo è diventato Presidente del Collegio dei revisori non perché è stato votato ma perché qualcuno, preso atto della votazione avvenuta in Consiglio comunale, preso atto che il dott. Mineo abbia preso 12 voti e quindi è stato il più votato, ha preso atto anche dei requisiti della domanda dove si presume che abbia scritto che per ben due volte abbia fatto il revisore di questo Ente, perché se così non fosse avrebbe dichiarato il falso. Bisogna capire chi ha sbagliato e non si può fare finta di nulla. Ci sono degli errori, delle colpe ed è giusto che il colpevole si prenda le proprie responsabilità. E' evidente che qualche errore è stato commesso e non possono pagare né i consiglieri né la città perché si sta celebrando un Consiglio comunale per un errore commesso da una persona sperperando denaro pubblico.

Si allontana il Presidente e viene sostituito dal vicepresidente Lo Galbo, ore 19.30, (presenti **VENTIDUE**).

Alle 19.30 rientra il Presidente (presenti **VENTITRE'**).

Consigliere Tripoli Filippo: (si riporta l'intervento integralmente) - *"Cari cittadini, perché io ho la necessità di rivolgermi ai cittadini, perché probabilmente potrebbe sembrare superflua questa discussione sul Collegio dei revisori e sul ruolo del Segretario generale ma in realtà non è così, e ribadisco il perché: noi nella passate settimane abbiamo assistito, anche tramite comunicati pubblicati da parte dell'Amministrazione comunale, di procedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti comunali di questo Comune, dirigenti comunali a cui sono stati applicati dei procedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione comunale, quindi da parte del sindaco Cinque e del Segretario comunale il dott. Eugenio Alessi. Non ho intenzione di entrare nel merito della vicenda perché ancora non l'ho approfondita in maniera chiara e definitiva, però è importante dire questo perché questa Amministrazione ha espresso all'esterno, nei confronti della cittadinanza, delle linee chiare, cioè quelle di controllare l'operato dei dirigenti; se ci dovessero essere dei dirigenti che ostacolano il buon andamento della pubblica amministrazione e se ci dovessero essere dei dirigenti che in passato non hanno portato dei risultati è giusto che vengano redarguiti. Lo stesso ruolo ha all'interno del Comune di Bagheria il dott. Eugenio Alessi, nei confronti del quale c'è la mia personale amicizia così come credo che lui abbia personale amicizia nei confronti dei dirigenti comunali, ma siccome ci ritroviamo a svolgere un ruolo ed è quello di rimuovere gli ostacoli che possano impedire il buon andamento dell'Amministrazione, ho il dovere di essere chiaro e più freddo possibile nell'esprimere il mio concetto. Il dott. Eugenio Alessi alla stessa stregua, in modo diverso, con contratto di lavoro diverso, all'interno della pubblica amministrazione svolge un ruolo apicale che addirittura è superiore a quello dei dirigenti comunali perché ne controlla anche l'operato ed è responsabile della legalità all'interno del Comune di Bagheria, la differenza è che la dottoressa Picciurro, il dott. Di Salvo e la dott.ssa Guttuso rivestono o hanno rivestito questo ruolo all'interno del Comune attraverso un pubblico concorso, non so cosa è successo in passato perché ho appena 34 anni, ma il dott. Alessi riceve un incarico fiduciario direttamente dal sindaco Cinque, tant'è che con la nuova normativa, con la legge del 97 la n.127 il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco e instaura un rapporto fiduciario con il capo dell'amministrazione. Perché lo dico? Perché dobbiamo far capire ai cittadini che la posizione del segretario comunale nonostante sia un ruolo apicale dal punto di vista burocratico, è strettamente correlato con l'operato e gli indirizzi del sindaco che in questo caso è il sindaco Cinque, ed è bene che i cittadini questo non lo dimenticano. Perché di che cosa stiamo parlando? A novembre del 2014 questa Amministrazione ci ha portato una delibera di elezione dei*

componenti del Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei revisori dei conti è un organo di controllo nei confronti del Comune e di garanzia nei confronti dei consiglieri comunali che oltre a collaborare certificano anche la veridicità dei conti del Comune di Bagheria, quindi stiamo parlando di un ruolo fondamentale; addirittura la Regione con una circolare ha espressamente detto che la componente composta da tre persone che compongono il collegio dei revisori è composta in questo modo e con questo numero per garantire le minoranze cosa a cui non sono personalmente d'accordo ma così è, c'è stata l'elezione dei tre componenti, il dott. Nino Mineo e lo dico con molta tranquillità, non entro ovviamente nel merito delle capacità personali di nessuno dei tre, è stato eletto con i voti del M.5S. 12 voti, la dott.ssa D'Asta eletta con i voti del M.5S. tant'è che la maggioranza allora era composta da 18 consiglieri; il dott. Giuseppe Pagano eletto con una parte dei voti dei consiglieri di minoranza, 8 voti; 3 voti ha ricevuto il rag. Guida, votato da tre consiglieri di minoranza e un voto ha ricevuto il dott. Cilea votato anch'esso da un consigliere di minoranza. Sono stati eletti i tre componenti, Mineo, D'Asta e Pagano sulla base della 445, una dichiarazione che autocertifica i requisiti in possessi; chi ha il dovere di controllare subito dopo l'elezione dei componenti dell'organo di revisione, la veridicità di ciò che loro dichiarano? Il Segretario generale. Ed io a che cosa mi affido quando dico che è il Segretario generale, quindi il dott. Alessi, che ha un rapporto fiduciario col sindaco Cinque che deve controllare la veridicità di ciò che è dichiarato? Faccio riferimento al Comune di Avola che non è conosciuto soltanto per il vino ma anche per una delibera del 15 luglio 2011 che ha portato all'elezione anche lì di tre componenti e l'elezione è avvenuta 29/06/2011, sono stati eletti tre componenti, subito dopo, il 4 luglio il segretario generale del comune di Avola ha controllato gli eletti per controllare la veridicità di ciò che avevano dichiarato; convocando i tre componenti si è reso conto che uno dei tre eletti in questo caso la dott.ssa Tirangolo Irene, è tutto presente in delibere pubblicate da controllare, non aveva i requisiti autocertificati, o addirittura non aveva neanche presentato l'autocertificazione, chi è stato a notare questo? Il Segretario comunale! Chi è che doveva svolgere questo ruolo? Il Segretario comunale che ha un rapporto fiduciario con il Sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Ma lì è avvenuto tutto con celerità, il 29 giugno c'è stata l'elezione, il 4 luglio c'è stato il controllo da parte della segreteria comunale, del segretario comunale e addirittura subito dopo, l'amministrazione comunale ha chiesto un parere ad un avvocato esterno. Sarebbe stato anche utile qui chiedere un parere ad un avvocato esterno non soltanto nei confronti dei dirigenti comunali per sapere se sono idonei o non idonei o se hanno i requisiti per svolgere il ruolo di dirigenti al Comune di Bagheria, ma chiedere un parere all'esterno per capire cosa succede quando c'è un'elezione di un organo di revisione ed uno dei tre eletti non ha i requisiti. E lì cari amici c'è un parere chiaro del 14/7/2011 espresso dal Segretario generale Andrea Battaglia che probabilmente Lei conosce, il quale fa riferimento ad una serie di sentenze previa successivamente in sede di verifica dei requisiti di legge. quindi qui cosa doveva succedere, eletti i tre componenti, il Segretario generale doveva controllare la veridicità della 445 dichiarata dai singoli componenti, invece qui è stata subito ratificata l'elezione e si è fatto insediare il Collegio dei revisori due dei quali sono espressa emanazione del M.5S.; tant'è che lo stesso dott. Mineo poi dimessosi, no che è stato il Comune di Bagheria che gli ha detto non hai i requisiti, ora è stato nominato commissario liquidatore di Metropoli Est perché è sempre vicino all'Amministrazione Cinque. Che cosa succede? Come mai dato che il Segretario generale non ha dato seguito a ciò che doveva fare, il controllo della 445, non ci sono stati anche qui dei provvedimenti disciplinari rispetto al contratto collettivo nazionale dei segretari comunali del 2010 nei confronti dei quali, al di là del nome e cognome, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie, come mai l'Amministrazione Cinque non è stata così solerte con Eugenio Alessi ma lo è stato nei confronti dei dirigenti comunali? Perché nei confronti degli amici la legge si interpreta, nei confronti dei nemici, ed in questo caso per il Sindaco e l'Amministrazione i nemici sono i dirigenti, la legge si applica. Allora debbono porre rimedio a questo danno enorme, prima dando un atto di indirizzo, perché per me l'atto di indirizzo, e me ne assumo la responsabilità, al Segretario comunale è stato dato dall'amministrazione Cinque, si chiede di mandare una nota al dirigente Guttuso per predisporre il bando per l'elezione soltanto di uno dei componenti dell'organo di revisione, fatto il 3 marzo con scadenza il 20 marzo del 2015, non è stato revocato, non si sa quante siano state le domande presentate; subito dopo c'è un'altra nota dove il Segretario generale dice alla dott.ssa Guttuso adesso dobbiamo revocare completamente l'organo di revisione, quindi la dott.ssa Guttuso è un tramite che dà seguito alle direttive del Segretario generale che ha una nomina fiduciaria da parte di questa Amministrazione. E cosa ci aiuta a capire che oggi stiamo parlando di illegalità e la revoca in autotutela è illegittima quanto l'elezione di un unico componente così come vuole fare il M.5S.? perché da un lato abbiamo il dott. Alessi che vuole revocare la delibera per così farci sanare un errore commesso dalla dirigenza, dall'altro lato c'è il M.5S. che comunque vuole illegittimamente eleggere soltanto un componente in modo tale di non fare scorrere la

graduatoria e fare entrare il rag. Guida che chiaramente non è stato votato dal M.5S.. Cari cittadini purtroppo stiamo parlando di potere, un potere che io uso nel senso più alto ma che comunque potrebbe determinare le scelte all'interno della macchina comunale che questa Amministrazione sta cercando di controllare in modo preciso e puntuale, ma questo lo vedremo in altre sedute, in altri luoghi ed in altri momenti. perché sono illegittime tutte e due le proposte quella del dott. Alessi e quella del M.5S., perché se noi guardiamo il parere del collega del dott. Alessi, del segretario generale dott. Andrea Battaglia, fa riferimento sia a sentenze del TAR Campania che dice che una volta disconosciuto per carenza dei requisiti richiesti il diritto all'esercizio della carica, in questo caso del dott. Mineo, prima ancora dell'accettazione della carica qui non fatto, quindi dobbiamo applicare la sanzione nei confronti del dott. Alessi, doveva farsi luogo al subentro del candidato munito dei prescritti requisiti che ha riportato il maggior numero di voti nella medesima categoria di appartenenza, anziché procedere ad una ripetizione della votazione. E ciò anche in base ai principi generali sul subentro in caso di ineleggibilità del candidato più votato. Si rileva inoltre illegittima, non solo in via derivata, la determinazione di ripetere le operazioni di voto per l'elezione del solo componente ma anche in perfetta elusione del principio del voto limitato e della conseguenza tutela della minoranza, cosa riportata anche dal dott. Alessi. Quindi il dott. Alessi ha detto al M.5S.: voi che volete eleggere solo un componente non lo potete fare! allora dice: revochiamo in autotutela, secondo me in accordo con l'Amministrazione, ma non lo può fare neanche perché è illegittimo. bisogna andare allo scorrimento della graduatoria, la legge è legge e mi auguro anche, che siccome, e adesso mi dispiace parlare della vile pecunia ma è una parte fondamentale di quello che noi ci troviamo ad amministrare, noi all'interno del Comune di Bacherai, come segretari facciamo parte della fascia B, i segretari comunali, così come i dirigenti, hanno una retribuzione base, hanno una retribuzione di posizione, hanno una retribuzione di risultato. Se noi ci troviamo da gennaio 2015 a luglio 2015 senza l'organo di revisione incompleto che di per se è già un errore perché siamo un comune in dissesto e i revisori debbono esprimere parere sui bilanci, sicuramente questa amministrazione non darà retribuzione di risultato, in questo caso, al Segretario generale. Perché la legge è legge. Io appoggio il Sindaco, l'Amministrazione quando si tratta di far rispettare e raggiungere i risultati ai dirigenti, se vi ricordate sono stato anche io a luglio del 2014 che ho chiesto al Sindaco di non dare la retribuzione di risultato così come era stata stabilita dal commissario straordinario perché ritenevo che c'erano degli errori e ritenevo che i risultati non erano stati raggiunti. Ma se sono d'accordo con questa posizione del Sindaco, devo essere di converso d'accordo sulla posizione che non possiamo dare la retribuzione di risultato al dott. Alessi, in questo caso Segretario comunale e non a livello personale, perché è da 7 mesi che abbiamo l'organo di revisione incompleto per mancanza di controlli. Il dato vero è questo! Noi dobbiamo cercare di non farci tediare e dobbiamo pensare che il dott. Alessi sia una figura staccata rispetto all'Amministrazione, è integrata, così dice la legge, così è lo spoils system, è di nomina del Sindaco! Il Segretario ha sbagliato, l'Amministrazione ammetta l'errore, l'Amministrazione non riconosca la retribuzione di risultato. Se così non fosse allora utilizziamo due pesi e due misure, un braccio corto e un braccio più lungo, a secondo quale sia il nostro interlocutore, e questo la gente non lo vuole! Io non voterò la revoca in autotutela perché non voglio sanare gli errori degli altri, ma non perché io sia cinico ma perché voglio il rispetto della legge. Io già l'ho anticipato, ho presentato tutti i documenti agli uffici ispettivi, li ho presentato presso gli organi competenti perché voglio che sia fatta luce e venga rispettata la legge, nient'altro! Eleggiamo un componente...lo revochiamo in autotutela...è tutto qui cari cittadini, ci sono le note che potete guardarvi, qui c'è l'avviso del 19/09/2014 per l'elezione dei tre componenti, qui c'è la delibera di novembre 2014 per il triennio 2014/2017, poi c'è il dott. Mineo che incontra addirittura la commissione straordinaria di liquidazione, giustamente in rappresentanza dell'organo di revisione, poi ci sono le dimissioni del dott. Mineo di gennaio 2015, poi ci sono...dimissioni....dimissioni...ci sono grandissimi articoli da parte delle testate giornalistiche. Poi abbiamo approvazione avviso pubblico per la nomina di un componente del collegio dei revisori, si fa riferimento alla nota 74/28 dell'11 febbraio 2015 con la quale il segretario Alessi dà direttive in merito alla sostituzione del Presidente del collegio dei revisori, scadenza a marzo 2015...non si sa cosa sia successo. Ora arriva la delibera di revoca. Allora, qua stiamo parlando di "picciuli ri cristiani" perché i dirigenti sia interni che esterni vengono pagati con le tasse dei nostri genitori, delle persone anziani e quindi non possiamo permettere di sanare illegalità, noi dobbiamo rispettare la legge. Io allegherò alla mia votazione contraria a questa delibera di revoca, al nota del segretario generale dott. Andrea Battaglia del 14/7/2011 sulla stessa ipotesi...ma da noi ancora più grave perché non si è vigilato...nei confronti del Comune di Avola; l'allego come parte integrante e chiedo ai dipendenti del Comune che il mio intervento venga sbobinato integralmente nella delibera così come previsto per legge e l'inserimento nella delibera del mio intervento e metto a verbale anche il parere: la legge è legge, la legge si applica. Se voi avete avviato questa stagione anche dura nei confronti dei dirigenti che se

sbagliano debbono pagare ed io sto dalla vostra parte se così dovesse essere, non mi interessa se li conosco o meno, se sono amici o nemici, la legge si applica e la dobbiamo applicare anche nei confronti dei dirigenti nominati dalla politica, e questo è il dott. Alessi. Posto questo, ovviamente, il mio voto è contrario. Grazie”.

Consigliere Aiello Romina: Intende leggere le indicazioni del TUEL su quelle che sono le funzioni del Segretario e dei dirigenti perché ritiene che qui è stato affermato che l'Amministrazione dà atti di indirizzo al Segretario per agire in un modo piuttosto che in un altro. Sostiene che non è così perché il Segretario ha funzione di consulenza giuridica per l'Ente infatti non è il Segretario che deve rispondere agli indirizzi dati dall'Amministrazione ma i dirigenti, quindi legge l'art.97 del TUEL per confermare quanto detto. Entrando nel merito dell'atto in trattazione gli dispiace dire che non è d'accordo con questa revoca perché ritiene che sicuramente si andrebbe incontro ad altri due ricorsi. Evidenzia che non c'è stato nessun ricorso al TAR per ineleggibilità nei termini stabiliti per legge, ma è stato fatto solo dopo le dimissioni del dott. Mineo. Ritiene pertanto che bisogna procedere per come sono andati i fatti e cioè prendendo atto delle dimissioni e rieleggere il terzo membro, non revocando tutto il Collegio dei revisori. Ritiene opportuno separare l'aspetto amministrativo dall'aspetto politico della vicenda perché quest'ultimo lo deve fare il Consiglio che vuole l'elezione del terzo membro mentre la scelta amministrativa la fa il Segretario ponendo in essere anche un'altra possibilità. Cita il Comune di Villabate che il 26/06/2015 ha fatto una elezione per sostituire un membro del Collegio dei revisori in seguito a dimissioni. Evidenzia che in materia le fonti legislative non sono molto chiare ma sottolinea che un dato è certo e cioè che se un componente viene dichiarato ineleggibile si va a scorrimento ma l'ineleggibilità deve essere accertata, se invece ci sono dimissioni, così come è stato, si procede alla rielezione del terzo membro. A tal proposito vuole precisare che il collegio dei revisori è validamente costituito perché il TUEL stesso all'art.234 e all'art. 235 dice che con due membri è validamente costituito e quindi non ritiene opportuno revocare il mandato a due componenti eletti legittimamente e pertanto conclude che quello che si deve fare è integrare il terzo membro con una nuova elezione.

Consigliere Vella Maddalena: è d'accordo da quanto detto il consigliere Di Stefano ma è rimasta colpita favorevolmente da quanto esposto dalla consigliera Aiello Romina. Se dovevano essere considerate le dimissioni del dott. Mineo e non l'incompatibilità, chiede per quale motivo il Segretario ha proposto la delibera di revoca in autotutela. Chiede, altresì, al Segretario il motivo di questa proposta di revoca al dirigente Guttuso e di revocare in autotutela la delibera nella parte della votazione. Non comprende quale sia l'utilità della convocazione di questa seduta di Consiglio in virtù di quanto detto. Infine vuole ricordare che lo scorso Consiglio si è interrotto perché non si poteva pagare lo straordinario ai dipendenti mentre oggi si sta andando oltre con l'orario pertanto chiede di usare gli stessi parametri per tutti gli argomenti in trattazione perché sono tutti importanti.

Finiti gli interventi, il Presidente concede la parola al Segretario per rispondere alle varie domande dei consiglieri.

Segretario generale, dott. Alessi Eugenio - al Consigliere Di Stefano risponde - (intervento riportato integralmente): *“Il Segretario generale nel parere ha indicato chiaramente, negli ultimi tre rigi, che si deve avviare il procedimento finalizzato all'annullamento in via di autotutela della deliberazione consiliare e alla rinnovazione dell'elezione dell'organo di controllo predetto. E' chiaro che prima di questi tre rigi si è focalizzato il momento della votazione dove risulta chiaramente l'inconsapevole espressione della manifestazione della volontà, però, ripeto, negli ultimi tre rigi si esplicita chiaramente che si deve avviare un procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in via di autotutela della deliberazione consiliare ed alla rinnovazione dell'elezione dell'organo di controllo. Poi si chiede, quale irregolarità commessa all'atto della votazione. Nel parere si è espressa in maniera precisa che il Consiglio comunale ha votato inconsapevolmente un componente che non poteva essere eletto. Nel momento della predisposizione degli atti aveva obbligo di procedere, grave inadempimento del Segretario generale. La risposta è: mi dovete perdonare, ma voi siete rimasti collegati, inconsapevolmente, ad una normativa pregressa, perché il dirigente con il testo unico 267/2000 e le recenti interpretazioni che ne vengono date è il soggetto che ha la responsabilità e la competenza tassativa, normativa e residuale di tutte quelle che sono le scelte gestionali che compie. Tutte le attività istruttorie sono compiute infatti dal dirigente; è il dirigente che esprime parere di regolarità tecnica sugli atti istruiti da lui stesso e dai suoi sottoposti, il parere è espresso dal dirigente ed è il dirigente che doveva esprimere un controllo sugli atti. Il Segretario non deve controllare, assolutamente, la delibera... Ai consiglieri bastava leggere il curriculum presentato, dice Di Stefano, aveva dichiarato l'aver svolto l'incarico per due volte... Segretario notaio*

dell'Ente...accertarsi che Mineo non possedeva i requisiti... Doveva essere il dirigente, invece, a dovere controllare perché è lui che ha istruito la delibera, è il dirigente che ha guardato i curricula, è il dirigente che li ha letti, è il dirigente che istruisce la proposta di delibera e il Segretario non è a conoscenza di tutta questa attività istruttoria. Il Segretario generale non partecipa all'attività istruttoria dei dirigenti....Continua con le risposte...è corretto aver proposto inizialmente, secondo il mio modesto parere, la proposta di sostituzione del componente che si è dimesso perché si trattava in quel momento di sostituzione. Questo quindi avvalorava tutte le tesi che sono state postumamente espresse in questo onorevole Consiglio comunale della quale ho stima di ciascuno consigliere comunale, nessuno escluso, il sottoscritto ha assoluta stima e rispetto. Però si deve rappresentare che nel momento in cui si è avuto conoscenza di dimissioni, si è proceduto ad avviare la dott.ssa Guttuso di procedere alla sostituzione del componente dimessosi. Non posso farci nulla se poi il dott.Guida ha palesato un elemento del quale il dirigente non si era accorto nell'istruzione degli atti, dove ha rappresentato che non possedeva i requisiti. Quindi di conseguenza, appena il dott. Guida ha fatto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, il Segretario naturalmente ha cambiato, perché rendendosi conto che i fatti erano palesati in una maniera diversa da quelli originari ha naturalmente proposto l'atto che avete visto.

Art. 21 nonies – io ringrazio il consigliere Di Stefano, veramente in maniera sentita, perché ha toccato un tasto che per me è veramente caro, che è l'art.21 nonies su cui io ho fatto anche uno studio di una tesi di laurea. Praticamente il concetto dell'art. della 21 nonies è il frutto dell'evoluzione della giurisprudenza di almeno 10 anni, cioè si è verificato inizialmente che la giurisprudenza ha, a colpi di sentenze, demolito determinati impianti normativi e dopo, il legislatore si è reso conto che aveva pacchi di sentenze che esprimevano determinate perplessità sulle normative esistenti e ha emanato, poi con la novella del 2005 e seguenti, l'art.21 nonies. Però questo si poggia su alcuni requisiti di carattere particolare, innanzi tutto, giustamente come dice lei, illegittimità, eccesso di potere ecc..qua siamo in tema perché in quel preciso momento in cui il Consiglio comunale ha deliberato, inconsapevolmente pensava che aveva determinati requisiti che invece poi si sono palesati in maniera diversa. Quindi nessuna colpa, nessuna responsabilità, assolutamente, in buona fede l'onorevole Consiglio comunale, tuttavia è obbligo del Segretario generale che viene a conoscenza di un atto palesato dal dott.Guida in un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, dover indicare i fatti come sono stati espressi nel parere. Pertanto si ravvisa che le ragioni di un interesse pubblico sussistono; la giurisprudenza misura il tempo ragionevole in relazione della durata di un mandato del soggetto da considerare. Nel Comune di Enna che non era stato surrogato e aveva diritto ad essere surrogato, rappresenta che quella elezione del Consiglio comunale, un consigliere comunale che sedeva illegittimamente nel suo scranno consiliare e chiede l'annullamento e siccome aveva circa tre anni di mandato da potere esercitare, il tempo era ragionevole. La ragionevolezza del tempo come dice lei, è un elemento notevole da prendere in considerazione nella misura in cui sussistono anche gli altri requisiti che lei ha indicato. Quindi io sono d'accordo con lei, in parte, nel contenuto del suo intervento che è prezioso per me. Poi passo all'intervento del consigliere Aiello. Io avevo proposto la sostituzione di un componente, poi Guida ha scritto il ricorso straordinario alla Regione siciliana e quindi ho dovuto indicare una via diversa, quindi non vi è nessuna contraddittorietà nell'azione del Segretario comunale che in maniera coerente dinanzi ad un atto di dimissione propone la sostituzione di un componente e poi quando scopre, con un ricorso straordinario, che dimissioni non erano ma era un'altra fattispecie, propone un'azione diversa. Il Segretario non ha sconfessato assolutamente nulla, ha preso atto dell'evolversi dell'indicazione dell'istruttoria risultante agli atti, prima si era dimesso e quindi si propone la sostituzione, poi risulta invece che non era dimissionario e si propone pertanto in autotutela; non c'è nessuna contraddittorietà di azione del Segretario generale e chi ha interpretato erroneamente questa azione chiedo che se ne avveda perché non si può interpretare ciò che è scritto in una maniera diversa da ciò che risulta agli atti. Saranno date tutte le copie, fornite le copie e anche naturalmente il ricorso straordinario della Regione siciliana; e io a questo punto rappresento che gli onorevoli consiglieri comunali hanno perfettamente ragione perché non è possibile andare in Consiglio comunale senza che i consiglieri non siano messi a conoscenza di tutti gli atti che devono essere indicati nella delibera di Consiglio comunale. Io, in questo momento, vi comunico che farò un espresso richiamo ai dirigenti a proporre negli atti consiliari e ad allegare agli onorevoli consiglieri comunali, tutti gli atti, le sentenze, le circolari, le norme e tutto ciò che è indicato nelle proposte di delibere perché il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni che l'atto deve essere intelleggibile; l'atto deve essere messo nelle condizioni di poter comprendere tutti gli atti che sono in esso richiamati ed in questo i nostri onorevoli consiglieri comunali, Presidente, hanno perfettamente ragione. Poi, proprio le sentenze del Consiglio di stato che avete richiamato la 1437 del 2009

rappresenta, assolutamente, l'opposto di quello che è stato espresso (che legge). Poi è particolarmente grave l'affermazione di alcuni consiglieri comunali che dicono: "rispetto alla sua persona non riesco a comprendere come faccia una proposta con un parere del Segretario generale e poi viene mortificata con il parere del M5S" - mi dovete perdonare ma qui il M5S non c'entra niente perché anche il M5S non era d'accordo con la mia espressione del parere, al quale io non ho preventivamente comunicato quello che stava facendo, perché è stata un'indicazione del Segretario generale di cui si assume tutta la responsabilità, comprendendo che questo parere avrebbe reso un elemento di criticità e sarebbe stato un elemento di criticità tanto per la maggioranza tanto per minoranza, tanto che la commissione consiliare si è espressa in un certo modo. - Sull'indicazione dell'indirizzo politico, simbiosi tra parte politica e segretario generale, confusione tra parte politica e gestionale - L'occasione è veramente gradita, consigliere, perché si ricorda che l'art.4 del decreto l.vo 165 del 2001 indica la separazione tra la gestione politica e quella amministrativa, si chiede ai consiglieri comunali di fare molta attenzione al parere del Segretario generale ove non fa, nella presente fattispecie, riferimento ad alcuna indicazione di indirizzo politico, trattasi di atto ove non vi sono elementi di discrezionalità politica, trattasi di atto tipicamente tecnico che ben può essere disatteso dall'organo collegiale che può decidere di votare in difformità dei pareri espressi, in tal caso la responsabilità si sposta interamente dal dirigente all'organo politico che vota in difformità dei pareri, quindi in difformità dall'atto a voi proposto. Grazie per la solidarietà data al Segretario generale, io ascolto voi tutte le volte che ho la fortuna di poter essere e sempre di più in Consiglio comunale, però io sono solidariamente insieme a voi per l'enorme difficoltà che comporta l'esercizio del vostro munus di consigliere comunale che naturalmente è notevolmente complesso ed in base a quelle che sono le vostre caratteristiche e le vostre professionalità, non potete conoscere la complessità di una enorme normativa mutevole nel tempo che vi può far sembrare elementi che purtroppo non sono tali. Di conseguenza si rappresenta che per voi è essenziale comprendere tutto questo e per me è altrettanto essenziale che voi comprendiate bene la distinzione della figura del dirigente da quella del Segretario generale che purtroppo è stata stravolta continuamente da indirizzi tipo quello dell'ANAC che continua notevolmente a ridurre la figura del Segretario generale togliendole totalmente ogni possibilità di inserirsi nella gestione del dirigente; il Segretario ha possibilità di consulenza se richiesta. Sul ricorso di Guida ripeto che non c'è stato nessun rigetto da parte della Regione siciliana. Anche questo è un momento utile, consigliere, perché come vede basta semplicemente un fatto riferito in un certo modo e da luogo ad una risposta conducente. - E' stato denegato il ricorso straordinario? - La risposta è no, però forse il dott. Guida aveva avuto una notizia attinta in maniera diversa, forse non gli hanno detto che la Regione siciliana aveva scritto ma non per un diniego ma aveva scritto semplicemente dicendo che sono elementi che rientrano nella discrezionalità dell'Ente Comune, io Regione siciliana me ne tiro fuori. Quindi però la notizia attinta dal consigliere era diversa e giustamente a quella domanda bisognava dare una risposta di quel genere, fermo restando la totale disponibilità al consigliere per ogni delucidazione in merito a quello scritto. - Risponde a Gargano che sostiene che qualcuno ha sbagliato e non sa se ha sbagliato il Segretario generale. - Io spero e mi auguro per il consigliere Gargano e anche gli altri consiglieri, che si renda conto che nella proposta di deliberazione il Segretario non può sbagliare tranne che non abbia istruito personalmente l'atto però in questa delibera oggetto di questo Consiglio comunale non c'è una istruttoria del segretario generale, c'è un'istruttoria di un dirigente il quale però va, secondo me, difeso assolutamente e nella fattispecie in questa delibera va tutelato perché la situazione era complessa da potersi evincere nella sua chiarezza in via immediata. Quindi abbiamo detto che il Segretario ha una competenza diversa dal dirigente, abbiamo evidenziato che la competenza del dirigente è una competenza per una determinata normativa gestionale e mi è caro rappresentare i tre concetti rappresentati dal Ministero degli interni sulla competenza e la responsabilità del Segretario generale sui dirigenti. Di conseguenza il Segretario generale non c'entra nulla nelle scelte istruttorie che si completano con l'espressione del parere di regolarità tecnica, con tale parere si assume l'intera scelta della presentazione della proposta deliberativa; il Segretario generale non partecipa alla scelta tecnica istruttoria dante luogo alla presentazione, il dirigente è competente perché ha una competenza normativa che è tassativa perché non può essere derogata né con un atto di Consiglio, di Giunta, del Sindaco o del Segretario; quelle competenze sono tassative, il dirigente ha delle competenze che nessuno gli può togliere e solo lui può esercitare. È una competenza residuale perché la legge dopo avere indicato le competenze del Consiglio comunale che sono tassative, le competenze della Giunta, poi alla fine abbiamo la competenza politica residuale del Sindaco, tutto ciò che non è competenza del Consiglio, della Giunta né del Sindaco, rientra nella competenza del dirigente: il Segretario generale ahimè non c'entra niente! Quindi il problema principale, finché la legge

mantiene la figura del Segretario, purtroppo deve esercitare ancora questo tipo di funzione così particolare unica esistente in Europa”.

Alle ore 20.20 si sospendono i lavori per salvataggio file.

Si riprendono i lavori alle ore 20.29.

Riprende la parole il dott.Alessi Eugenio: “Ho quasi finito però era corretto fare l'intervento senza non dare il giusto peso all'intervento del consigliere Tripoli, il quale sinceramente fa un intervento andando oltre quelle che sono le competenze del consigliere comunale, perché parla di scelte sui procedimenti disciplinari del Segretario, del sindaco Cinque, senza prendere in considerazione che trattasi di atti che non rientrano nella competenza, purtroppo, del Consiglio comunale. Peraltro scelte molto dolorose da parte del sottoscritto. Nell'intervento io leggo: - il dott.Alessi alla stessa stregua svolge un ruolo apicale e ne controlla l'operato...la differenza è che la Guttuso e la Picciurro...la legge 127...il Segretario dipende dal Sindaco.. lo dico per far capire che ciò che fa il Segretario è strettamente correlato con l'operato degli indirizzi del Sindaco..- Il problema è, come Lei ben saprà, per le attività che ha espresso nelle amministrazioni comunali precedenti, le attività di indirizzo politico sono date al dirigente, ed è il dirigente che concretizza le attività di indirizzo politico...ripeto, è il dirigente che attua gli atti di indirizzo politico! Il segretario generale quando dà un imput al dirigente, questo imput non è obbligatorio da parte del dirigente che può disattenderlo, il dirigente è autonomo, ha competenza autonoma, esclusiva; il dirigente, colui che è apicale nel suo settore, nella sua direzione, qualunque sia il tipo di comune, non ha alcuna influenza politica... non possono essere condizionati, tant'è vero che si possono discostare da quelle che sono le espressioni. Diverso è il caso, ed in questo caso, caro consigliere, io sarei d'accordo con Lei se Lei lo esprimesse, sulla possibilità di un atto di indirizzo politico...cioè io sarei d'accordo con Lei se esprimesse un concetto diverso e cioè che l'organo di indirizzo politico esprime una scelta di discrezionalità politica, esercita una scelta che rientra nel suo ambito di discrezionalità ed in quell'ambito, il Segretario nella sua competenza, il dirigente, soprattutto, per le sue pregnanti competenze, allora, ha sì l'obbligo di rispettare l'atto di indirizzo politico. Voglio dire che se vi è un atto, per esempio una concessione edilizia, tanto per intenderci, non ce n'è atto di indirizzo politico nei confronti di un atto di concessione edilizia perché non rientra nella competenza di un indirizzo politico del Sindaco, perché lì c'è il piano regolatore, c'è il piano attuativo, ci sono le norme tecniche di attuazione, c'è il regolamento edilizio, ci sono le leggi, il sindaco non ha il potere neanche di cambiare la larghezza di una finestra perché è competenza del dirigente; il dirigente ha competenza tassativa e normativa. Quindi di conseguenza confondere il concetto di un atto di indirizzo politico, in una delibera come questa, che è quella del Collegio dei Revisori dove non esiste discrezionalità politica nella fase in cui una persona si dimette, è chiaro che si propone la sostituzione del componente; e questo era stato fatto, le dimissioni avevano dato luogo alla nomina di un solo sostituto. Il dott.Guida scrive ed evidenzia che non si trattava di dimissioni, il Segretario rappresenta al dirigente la necessità di dovere non parlare più della sostituzione di un componente ma di dover invece trattare di una scelta diversa. Quindi di conseguenza vedo assolutamente fuori luogo il suo riferimento alle sanzioni disciplinari della Picciurro, assolutamente fuori luogo nella sede consiliare e nell'argomento della nomina del collegio dei revisori...questo è il mio parere personale..per me è assolutamente fuori luogo la possibilità di considerare una responsabilità del Segretario Generale in un atto istruito da un dirigente dove il Segretario non ha assolutamente l'obbligo di controllare l'operato del dirigente in materia. Rimane il fatto comunque che, secondo me, non ha senso considerare un richiamo ad un comune rispetto ad un altro, ogni comune ha una sua storia, nel Comune di Avola non sappiamo quello che è successo, non sappiamo se vi sta la richiesta di un dirigente che ha chiesto aiuto al Segretario, non sappiamo se nel Comune di Avola il Segretario svolge anche funzione di dirigente, noi non sappiamo cosa è successo nella fattispecie del Comune di Avola. Fare un confronto fra il Comune di Avola ed il Comune di Bagheria, secondo me, non c'entra proprio niente. Però rispetto sempre questo suo intervento perché ha sempre il carattere prezioso di poterci dare la possibilità di approfondire meglio determinati punti. Ecco quindi che non si pone un problema di controllo del Segretario generale su un atto ben istruito all'origine dal dirigente. Ripeto che è stato il dott.Guida che ci ha illustrato bene il tema della illegittima nomina e quindi di conseguenza, mi scusi, Lei ha parlato di ...- colpa di Alessi...il segretario ha sbagliato, non si riconosca la retribuzione di risultato...- per fortuna non è Lei che deve dare a me la retribuzione di risultato che deriva da problemi molto più grossi dove io stesso ho messo in gioco delle scelte di proposte alla giunta politica dove ho rappresentato il rischio che se non si fanno determinate azioni di performance veramente salta l'indennità di risultato non solo dei dipendenti, non solo dei dirigenti ma, per sua grande felicità, anche del sottoscritto. Quindi come vede il Segretario si mette in gioco e rischia

pure lui, il segretario generale non fa atti che sono generici ma glielo scrive e mette in evidenza che se determinate situazioni non si realizzano, naturalmente, tutta la macchina gestionale, ciascuno nella sua competenza commette degli errori deve giustamente pagare, ed io sono d'accordo con Lei, sono estremamente d'accordo con Lei però per sua sfortuna, consigliere, le attività gestionali del Segretario sono pochissime, ed è molto difficile che quindi Lei riuscirà ad incastrare il Segretario generale in qualche attività gestionale...mi scusi, ma Lei ha parlato di colpa del Segretario generale in un atto istruttorio molto tecnico dove il Segretario generale non c'entra niente. Però rispetto la sua opinione perché Lei è un consigliere comunale, è un soggetto politico che non coglie queste sfumature, questi piccolissimi dettagli che naturalmente per un tecnico sono molto rilevanti. Quindi io comprendo il suo intervento perché espresso da un soggetto politico che non ha conoscenza di questi meandri normativi così complessi. Quindi, di conseguenza, una linea dura anche nei confronti del dott. Alessi, almeno in questa fattispecie, per fortuna non potrebbe doversi prospettare. Sull'intervento del consigliere Romina Aiello vi è grande rispetto, è lungimirante, dà indicazione dell'art.109, del 107, gli indirizzi politici di cui risponde il dirigente e non il Segretario e questo è stato già detto ampiamente prima, anche la carrellata della giurisprudenza sulla problematica delle dimissioni che giustamente viene avallata da alcuni TAR in cui vi sono determinate condizioni ed in altre situazioni, magari, probabilmente ...bisogna essere a tutto tondo...e quindi cari consiglieri di opposizione, come vedete, il Segretario non ha, come qualcuno ha detto, due pesi e due misure, il Segretario interviene tanto nei confronti dell'opposizione che della maggioranza, rappresentando che probabilmente anche in questo intervento bisognerebbe andare a guardare il fatto concreto, specifico cioè, quando c'è la sentenza numero, del ...non bisogna guardare la sentenza numero, del... ma bisogna andare a leggere anche la delibera, cosa hanno fatto in quella delibera e poi bisogna vedere il - petitum e la causa petenti - perché se io faccio causa al TAR e non rappresento il problema delle dimissioni ma rappresento il problema che non era commercialista o non era ragioniere, il TAR non può entrare nel merito se un componente si è dimesso, ma il TAR deve entrare esclusivamente nel punto della causa, cioè deve entrare nel merito se quello che era stato eletto doveva essere commercialista o doveva essere ragioniere...poi nella sentenza si legge ...è venuto meno un componente...il TAR annulla la decisione, ma non l'annulla o la avalla perché ne mancava uno solo, magari in quella sentenza, perché è quello che è successo, ...perché alcuni consiglieri comunali hanno richiamato delle sentenze e nel titolo sembra congruo ma se si legge il contenuto si scopre che quell'annullamento non era avallato perché si era dimesso uno solo ma era dato l'Ok anche se uno solo perché dopo si erano scoperti determinati requisiti che c'erano, non c'erano. Le sentenze e i casi sono diversi tra loro, molto diversi. Quindi concordo con il consigliere Romina Aiello nella misura in cui quelle sentenze sono attagliate a determinati casi, se sono conformi alla fattispecie nostra però sinceramente non ho trovato sentenze di quel genere conformi al caso nostro. Sull'intervento di Vella Maddalena dato che si trova d'accordo con Di Stefano e con Romina Aiello, tutto ciò che è stato detto nei confronti dei miei due onorevoli consiglieri comunali, chiaramente, ha le medesime considerazioni e precisazioni che sono state fatte nei loro confronti. ...Per quale motivo il Segretario generale ha proposto La revoca in autotutela?...lo Le direi vedi sopra ma mi pare giusta darle anche una risposta. Il Segretario generale prima non aveva proposto la revoca...io non cerco colpe, salvo quando purtroppo gli altri mi scrivono perché se no determinate conseguenze non le avrei mai poste in essere. Il problema è un altro, se ho una persona che si dimette propongo la sostituzione del membro, poi ho conoscenza che invece non erano dimissioni, perché Guida giustamente mi rappresenta che invece non sono dimissioni, il consiglio comunale non ne ha colpa perché non lo poteva sapere, ma il Segretario deve cambiare la proposta da sostituzione di un membro a proposta di revoca. Prima erano dimissioni, poi Guida ha indicato che trattavasi di carenza di requisiti originari, si poteva procedere a tempo e a monte ma non era un compito del sottoscritto dovere verificare l'esistenza di questi requisiti. Peraltro dovete considerare che io non sono di Bagheria e non conoscevo tutto questo pedigree e questi curriculum e queste condizioni che invece nel territorio, dal dirigente dott.ssa Guttuso sarebbero stati estremamente conosciuti perché conosce bene le persone, e comunque siccome la normativa alla fine era talmente prossima agli atti che probabilmente sarà inconsapevolmente sfuggita. Io sono comunque, come Segretario generale, a totale disposizione dei miei consiglieri comunali, chiedo scusa all'onorevole Consiglio comunale perché non sono stati posti in essere degli atti con tutti gli allegati, devo dire che non è la prima volta che ho notato questo disguido e questa è una carenza che deriva forse da una fretta di dare molti atti, e quindi noi dobbiamo correggerla e dobbiamo fare in modo che entri nel DNA dei nostri uffici porgere ai nostri consiglieri comunali in sede di commissione che fa risparmiare molto lavoro in sede consiliare, se in commissione abbiamo tutti gli atti, in consiglio comunale risparmiamo tempo. Il problema principale è che se io non ho ancora risposto in

qualche cosa eventualmente, separatamente, fuori della sala sono a disposizione per ulteriori chiarimenti”.

Consigliere Aiello Pietro: ordine dei lavori- ricorda che all'inizio di seduta era stata manifestata la necessità di entrare in possesso di documentazione che appare ancora più necessaria dopo l'intervento della maggioranza del consigliere Aiello Romina che ha riferito informazioni di cui non è a conoscenza. Pertanto proprio perché il Segretario ha detto che si tratta di profili meramente tecnici dove vi è poca discrezionalità politica è ancora più necessaria acquisire questa documentazione. Quindi chiede copia del ricorso, copia della documentazione relativa al procedimento e la domanda del candidato dimessosi o decaduto, copie delle sentenze menzionate nel parere del Segretario. Pertanto chiede una sospensione per potere acquisire tale documentazione ed esaminarla, a tal proposito ringrazia il Segretario che ha rimarcato che i consiglieri debbono avere tutte le carte necessarie per potere esprimere un voto.

Segretario generale: riferisce che sarebbe opportuno un momento di sinergia con i presidenti di commissione affinché attenzionino ai dirigenti le proposte consiliari che sono carenti di qualche elemento indicante.

Consigliere Di Stefano Domenico: in seguito a quanto detto in aula dal Segretario generale ha la necessità di fare una domanda. Vuole sapere, nel caso in cui il Consiglio comunale dà un voto contrario alla proposta di revoca, quali sono le conseguenze e le responsabilità dei consiglieri che votano contrari.

Consigliere Lo Galbo Maurizio: sostiene che è chiaro che una volta che questa delibera verrà approvata il passaggio successivo sarà la votazione di tutto il Collegio mentre chiede, al Segretario, quale sarà la sua proposta se la delibera verrà respinta. Ritene questa risposta pregiudiziale rispetto alla votazione.

Alla luce di quanto detto dal Segretario in merito all'accesso degli atti da parte dei consiglieri, esorta il Presidente a cambiare rotta perché Le ricorda che è da un anno che porta in Consiglio comunale delibere incomplete. Chiede inoltre al Segretario se gli atti prodotti finora sono legittimi con soli due revisori e vorrebbe capire che fine faranno i soldi del terzo componente accantonati per sei mesi. Infine chiede se si può ridurre ad un solo membro il Collegio dei revisori visto che siamo in dissesto finanziario e ci sono molte emergenze in città.

Consigliere D'Agati Biagio: ordine dei lavori – vista la domanda del consigliere Di Stefano in merito alle responsabilità dei consiglieri qualora votassero contrari l'atto, chiede al Segretario di mettere per iscritto il suo parere. Sostiene che era più giusto procedere nella maniera più celere e cioè con lo scorrimento perché ritiene l'organo di revisione un organo di controllo a tutela di tutto il Consiglio.

Il Presidente sottolinea che l'intervento del consigliere D'Agati non è sull'ordine dei lavori.

A questo punto si sospendono i lavori sono le ore 21.05.

Si riprendono i lavori sono le 21.14.

Segretario generale: risponde alle ultime domande formulate. Alla domanda del consigliere Di Stefano - “Cosa succede quando un organo collegiale che sia la Giunta o il consiglio vota in difformità dei pareri?” - risponde: “Non c'è nessuna legge che obbliga l'organo collegiale a dover approvare ciò che viene proposto nella proposta di delibera, non è obbligatorio; se il parere è reso su un determinato atto, l'organo collegiale politico, giunta o consiglio, può votare in maniera contrario, però, chiaramente, le responsabilità eventuali si trasferiscono dal dirigente al consiglio comunale. Le responsabilità possono essere, facciamo uno scenario di varie ipotesi: se questa delibera non viene approvata, perché se viene approvata e succede qualcosa la responsabilità è del dirigente e del segretario che ha espresso un parere, se invece l'organo collegiale si esprime in difformità dei pareri, in quel caso dovessero esserci delle conseguenze per esempio: si decide di fare la nomina di un componente in sostituzione del dimissionario e poi il ricorso straordinario del dott. Guida otterrà esito favorevole, chiaramente, in quel caso si potrà aver considerato un mancato guadagno, un lucro cessante; se invece il Consiglio comunale vota sfavorevole e invece di votare il componente dimissionario fa uno scorrimento ipotetico di graduatoria, anche in quel caso potrà esserci un ulteriore ricorso da soggetti contro interessati che potevano essere magari partecipanti nell'avviso che è stato fatto ai quali hanno partecipato per la sostituzione del componente dimissionario, e quindi potrebbero avere interesse a che sia fatta la nomina in sostituzione del componente dimissionario anziché lo scorrimento della graduatoria; ed in quel caso, le conseguenze non sarebbero il mancato guadagno, il lucro cessante, ma semplicemente

quelle che sono le spese legali del giudizio, le eventuali spese degli avvocati, le spese giudiziali, etc.. Quindi le responsabilità non sono di natura penali, di natura amministrativa ma di natura civile da rimborso di spese giudiziali, solo con questo tipo di conseguenza e nient'altro. Alla domanda di Lo Galbo - Se non passa la delibera cosa propone il Segretario – risponde che: il Segretario non propone niente perché la palla passa ai consiglieri comunali; prima di tutto perché il Segretario non ha un'attività di proposizione in questo senso, semplicemente adesso si verifica che verrà fatta una scelta discrezionale da parte del consiglio comunale che rientra nella sua discrezionalità e se la effettua nel senso di non approvare la proposta di delibera, chiaramente, dopo dovrà anche decidere il seguito, cioè se dare luogo ad una graduatoria o alla sostituzione del componente dimissionario, perché io, e la dirigente l'ha fatto proprio perché l'ha condiviso, perché, attenzione, il dirigente ha condiviso il parere e quindi se l'ha fatto proprio non vi è neanche una responsabilità del segretario se non chiaramente di solidarietà, perché il dirigente fa proprio il parere e lo presenta, perché se il dirigente non era d'accordo col parere, poteva disattenderlo e poteva dire, bene il segretario propone la deroga, io propongo la graduatoria, la sostituzione del membro dimissionario, ma questo è un altro aspetto rispetto alla domanda di Lo Galbo, onestamente, perché Lo Galbo dice se non passa la delibera cosa propone il Segretario? – il segretario non deve proporre, a questo punto deve essere poi il Consiglio comunale in una conferenza di capigruppo, in un momento successivo, in un remedium perpena, in un momento di approfondimento, decidere quali delle due strade...(lo Galbo parla dal posto)...naturalmente se abbiamo fatto una proposta così di questo genere ce ne siamo assunti anche la responsabilità. Poi c'è D'Agati che ha espresso un altro concetto sugli otto, nove mesi di ritardo...sinceramente su quella cosa desidero con il consigliere vedere quali sono gli atti, insieme li guardiamo, andiamo negli uffici perché non può cadere in maniera così disattesa. Sull'unico revisore risponde: al di sotto dei 10.000 abitanti vi è una norma che obbliga a nominare un componente, però la Corte dei Conti ha mutato orientamento sullo stesso tema, dicendo che prima ci voleva un solo componente poi anche la Corte dei Conti ha detto che si era sbagliata, invece di uno, tre. Nel frattempo il CGA si è espresso in modo contrario alla Corte dei Conti. Quindi in Sicilia in questo momento abbiamo il CGA contro la Corte dei conti. Ma noi siamo sopra i 10.000 ed il Collegio dobbiamo averlo integrale”.

Consigliere Aiello Pietro: ribadisce l'esigenza di acquisire alcuni documenti che elenca: copia del ricorso presentato da un candidato al Collegio dei revisori con la documentazione attestante lo stato del giudizio ; copie delle sentenze menzionate nel parere del segretario generale ed infine la domanda iniziale con la dichiarazione sostitutiva e gli atti consequenziali adottati dal dirigente competente. Evidenza che non basta acquisire solamente questi documenti ma bisogna esaminarli e pertanto chiede una sospensiva anche a nome della minoranza e di chi è andato via in virtù del fatto che era stata annunciata la chiusura dei lavori alle 19,30 invece si è andato avanti.

Prima di mettere ai voti la richiesta di sospensiva, il Presidente verifica la presenza degli scrutatori e la presenza del numero legale.

Scrutatori: Aiello P., D'Anna e Baiamonte .

All'appello risultano presenti i seguenti **VENTIDUE** consiglieri: Aiello A., Aiello P., Aiello R., Baimonte, Bellante, Castelli, Chiello, Clemente, D'Agati, D'Anna, Finocchiaro, Gargano, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore M., Maggiore M.L., Paladino, Scardina, Tripoli, Vella, Ventimiglia.

Consiglieri assenti **OTTO** : Alpi, Amoroso, Barone, Cirano, Di Stefano, Giammanco, Rizzo e Tornatore.

Si mette ai la sospensiva richiesta dal consigliere Aiello P..

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n.22
Consiglieri favorevoli	n.06 (Tripoli, Lo Galbo, Aiello P., D'Agati, Gargano, Vella).
Consiglieri contrari	n.16 (Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Bellante, Castelli, Chiello, Clemente, D'Anna, Finocchiaro, Giammarresi, Giuliana, Maggiore M., Maggiore M.L., Paladino, Scardina e Ventimiglia.

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale **ha respinto** la richiesta di sospensiva,

Si pone in votazione la proposta deliberativa avente ad oggetto: “Revoca in autotutela della delibera di C.C. n.66/2014 art.21 nonies L.41/1990 L.R. 10/91”.

Consigliere D'Agati Biagio: - per dichiarazione di voto – evidenza che il M.5S. gioca sui numeri e la richiesta del consigliere Aiello P. supportata da tutta la minoranza era più che legittima. Pertanto dichiara, a nome del gruppo “Sarà Migliore” , che non ci sta ad affrontare una votazione in questa maniera e quindi abbandonerà l’aula.

Escono dall’aula i consiglieri D’Agati, Aiello P., Tripoli, lo Galbo, Gargano e Vella (presenti SEDICI).

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n.16
Consiglieri contrari	n.16

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale **ha respinto** all’unanimità la superiore proposta deliberativa.

A questo punto Presidente propone all’aula di votare l’immediata esecutività dell’atto de quo.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	n.16
Consiglieri contrari	n.16

Il Presidente dichiara e proclama che il Consiglio comunale **ha approvato** all’unanimità l’immediata esecutività dell’atto de quo.

Alle ore 21.33 si chiudono i lavori d’aula.



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

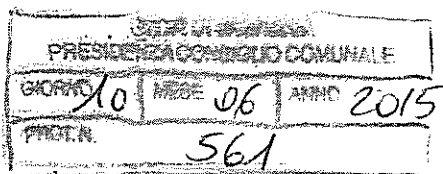
www.comune.bagheria.pa.it

81000170829

P.IVA

00596290825

Ufficio: II^a Commissione Consiliare
Indirizzo: C.so Umberto I, 165
Tel: 091.943.230



Prot. N. 34/2015

del 09/06/2015

All'Ufficio Segreteria del Consiglio
Sede

OGGETTO: trasmissione parere proposta deliberativa avente ad oggetto: "Revoca in autotutela della delibera di c.c. n. 66/2014 art. 21 nonies, L. 41/1990 L. R. 10/91".

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si comunica che i Componenti della II^a Commissione Consiliare, in merito all'argomento in oggetto, si sono così espressi:

Baiamonte Gaetano: astenuto
D'Agati Biagio: contrario
Giammarresi Giuseppe: astenuto
Lo Galbo Maurizio: contrario
Maggiore Maria Laura: contrario
Scardina Valentina: contrario

Sulla proposta deliberativa in oggetto è stato espresso parere non favorevole.

Totale Componenti II^a Commissione Consiliare n. 09

Presenti n. 06

Totali Astenuti n. 02

Totali Contrari n. 04

Totali favorevoli n. 0

Il Presidente della II^a Commissione Consiliare

Scardina Valentina

Valentina Scardina



Accettato in aula
2/07/2015 ore 20,00
G. Clemente

Allegato a)



CITTÀ' DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

Avola, 14/07/2011

OGGETTO: Parere, in esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, sulla proposta di Delibera per il Consiglio Comunale ad oggetto: "Annullamento parziale della nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Dott.ssa Tiralongo Irene. Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 31 del 29/06/2011".

Essendomi stato richiesto, ai sensi dell'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, parere di legittimità sulla proposta di delibera per il Consiglio Comunale presentata dal Direttore Generale-Dirigente dell'Area Finanziaria Dr. Agatino Manganaro avente ad oggetto: "Annullamento parziale della nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Dott.ssa Tiralongo Irene."

Modifiche alla deliberazione di C.C. n. 31 del 29/06/2011, si osserva quanto segue.

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, risulta disciplinata, nella Regione Siciliana, dall'art. 57 ex-legge n.142/1990 così come recepito con modifiche dalla L.R. n. 48/1991, dall'art. 9 della L.R. 11/05/1993, n. 15 (art. 139 L.R. n. 4/2003), dagli artt. 235, 236, 238 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nessuna delle norme citate prevede espressamente e quindi regola e detta il comportamento che il Consiglio Comunale debba tenere nel caso che un professionista, risultante eletto nella primaria votazione unica, successivamente in sede di verifica dei requisiti di legge risultasse sprovvisto, di quello principale (iscrizione all'Albo unico di commercialista) e quindi ineleggibile alla carica in argomento.

In mancanza di norme dirette che disciplinano il caso specifico si deve far riferimento necessariamente alle pronunce della giustizia amministrativa che ha giudicato casi simili e particolarmente a quelli più recenti.

Sentenze che presentano dette caratteristiche sono quelle del TAR-Campania, Napoli, Sez. 1^, n.433 del 31/01/2008, confermata in appello dal Consiglio di Stato-Sez. 5- n.1437 del 12/03/2009, del TAR-Sardegna, Cagliari, Sez. 2^ n. 177 del 15/02/2010, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez.5^, n. 6964 del 17/09/2010.

Il TAR-Campania sostiene espressamente "che una volta disconosciuto, per carenza dei requisiti richiesti il diritto del dott. M. all'esercizio della carica prima ancora della accettazione della stessa e dell'insediamento dell'interessato, doveva farsi luogo al subentro del candidato, munito dei prescritti requisiti, che aveva riportato il maggior numero di voti nella medesima categoria di appartenenza (dottori commercialisti), anziché procedere ad una ripetizione della votazione, e ciò anche in base ai principi generali sul subentro in caso di ineleggibilità del candidato più votato".

Il Consiglio di Stato rigettando l'appello proposto contro il detto principio conferma implicitamente quanto sopra sostenuto ed afferma espressamente che "si rivela illegittima non solo in via derivata la determinazione di ripetere le operazioni di voto per la elezione del solo componente dottore commercialista (essendo il candidato eletto nella precedente seduta privo del necessario requisito dell'iscrizione all'Albo professionale), ma anche in perfetta elusione del principio del voto limitato e della conseguente tutela delle minoranze consiliari".

Il TAR-Sardegna ed il Consiglio di Stato nelle altre sentenze sopra citate, sostanzialmente confermano la procedura della sostituzione previo scorrimento della graduatoria a favore di "chi aveva ottenuto in assoluto il maggior numero di voti."

16

Il sottoscritto ritiene difficoltoso sostenere la soluzione che preveda l'annullamento in autotutela della delibera con rinnovo della votazione per tutti e tre i componenti, in quanto l'annullamento di un provvedimento va fatto solo in presenza di un atto illegittimo e non emerge che la delibera in argomento presenti vizi di legittimità. Infatti il problema è sorto in una fase successiva all'emissione della delibera e cioè in sede di verifica dei requisiti di eleggibilità di un nominativo risultato eletto.

Fra l'altro la legittimità della delibera comporta conseguentemente la legittimità e regolarità della elezione degli altri due componenti che non può essere stravolta dalla irregolarità di un terzo completamente estraneo alla loro regolare posizione. Questa soluzione dell'annullamento totale in autotutela viene anche esclusa da una recentissima sentenza del TAR-Campania Sez. I^a - n. 3255 del 20/06/2011, che nel confermare che occorre procedere allo "scorrimento" afferma che il "vizio, quand'anche esistente, riguarda comunque la nomina di un solo componente del Collegio e non si estende alle altre nomine che sono valide e che restano valide nonostante l'invalidità della elezione di un singolo candidato....per cui....si impone la conservazione degli atti del procedimento non direttamente colpiti dall'invalidità dell'elezione del singolo candidato."

Altrettanto non percorribile ritengo sia la soluzione che preveda la sostituzione con altra votazione del solo componente risultato ineleggibile in quanto violerebbe il più volte affermato principio sostenuto dalla giurisprudenza che la votazione deve essere unica e tale deve restare.

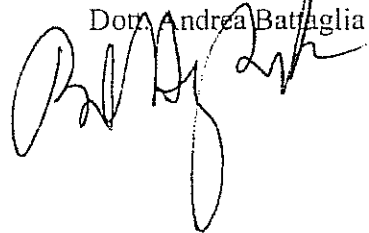
Occorre inoltre segnalare quanto disposto dal 2° comma dell' art. 76 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità di questo comune il quale prevede: "Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall' incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla "surroga" entro i successivi " 30 giorni".

Tale norma pur non prevedendo espressamente il caso in argomento e pur riferendosi al periodo triennale successivo all'insediamento, comunque prevede l'istituto della "surroga".

In conclusione per i superiori motivi e in considerazione che niente può essere più autorevole di quanto deciso con sentenza dal massimo organo della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato), il sottoscritto ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO e quindi alla soluzione prospettata dal proponente Dott. Agatino Manganaro.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Battaglia



Il consigliere anziano

Filippo Tripoli

Il Presidente

Claudia Clemente

Il Segretario comunale

Eugenio Alessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene dal 02-07-2015, ai sensi dell'art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

l'Incaricato

f.to Francesco Paolo Caltagirone

Il Segretario Generale

apposta firma digitale
come da allegato di
seguito riportato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

apposta firma digitale
come da allegato di
seguito riportato

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 ALESSI EUGENIO MARIA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	

Nome file: **40 Revoca in autotutela della delibera di C.C n.66_1.pdf.p7m**

Data di verifica: **31/07/2015 alle 11:50:15**

ALESSI EUGENIO MARIA

✔ **La firma è integra**

La firma è in formato CADES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✔ **Il certificato è attendibile**

✔ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✔ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **31/07/2015 alle 11:50:20**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **ALESSI EUGENIO MARIA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:LSSGMR60T07B429Y**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5ecdea2fd3194f25ec4331b5fb99124b**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **12/11/2013 alle 01:00:00** al **12/11/2016 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **[1.3.6.1.4.1.29741.1.1](#)**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**